



Allegato A

## **REGIONE LAZIO**

*Attuazione del decreto interministeriale 30 giugno 2015*

*“Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”*

**Direttiva istitutiva del  
Sistema Regionale di Certificazione delle competenze  
acquisite in contesti di apprendimento formale, non formale e informale**

*Primi indirizzi operativi*

## Indice

<b>Premessa</b>		
	Introduzione	4
	Quadro normativo comunitario	4
	... e nazionale	5
<b>Sezione I</b>		
<b>Disposizioni generali</b>		
<b>Art. 1</b>	Oggetto	8
<b>Art. 2</b>	Definizioni	8
<b>Art. 3</b>	Sistema nazionale di certificazione delle competenze	10
<b>Art. 4</b>	Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali	11
<b>Sezione II</b>		
<b>Livelli essenziali delle prestazioni e standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al d.lgs 13/2013</b>		
<b>Art. 5</b>	Livelli essenziali delle prestazioni e standard minimi di servizio	13
<b>Art. 6</b>	Standard minimi di processo	13
<b>Art. 7</b>	Standard minimi di attestazione	13
<b>Art. 8</b>	Standard minimi di sistema	14
<b>Sezione III</b>		
<b>Quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del d.lgs. 13/2013</b>		
<b>Art. 9</b>	Finalità	15
<b>Art. 10</b>	Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali	16
<b>Art. 11</b>	Criteri per la correlazione tra le qualificazioni regionali per il loro riconoscimento a livello nazionale	17
<b>Sezione IV</b>		
<b>Il sistema regionale di certificazione delle competenze: indicazioni operative</b>		
<b>Art. 12</b>	I servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze: standard minimi di processo	18
<b>Art. 13</b>	Soggetti titolati	20
<b>Art. 14</b>	Funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze	20
<b>Art. 15</b>	Standard minimi di attestazione e registrazione: riferimenti operativi	21
<b>Art. 16</b>	Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi	22
<b>Sezione V</b>		
<b>Azioni di sistema</b>		
<b>Art. 17</b>	Reti territoriali per l'apprendimento permanente	23
<b>Art. 18</b>	Elenco regionale dei soggetti titolati accreditati	23
<b>Art. 19</b>	Formazione degli operatori	23
<b>Art. 20</b>	Governance	23
<b>Art. 21</b>	Monitoraggio e valutazione	24
<b>Art. 22</b>	Pubblicità e trasparenza	24
<b>Sezione VI</b>		
<b>Disposizioni transitorie e finali</b>		
<b>Art. 23</b>	Disposizioni transitorie e finali	25
<i>Allegati</i>		

## Premessa

La Regione Lazio intende avviare un percorso virtuoso finalizzato a garantire uno spazio operativo per l'apprendimento permanente<sup>1</sup> che permetta alla persona la piena valorizzazione del patrimonio di esperienze e competenze individuali acquisite in contesti di apprendimento formale, non formale ed informale.

Con il presente atto la Regione recepisce le disposizioni contenute nel decreto interministeriale 30 giugno 2015 e detta i primi indirizzi operativi volti a costruire le infrastrutture di sistema per la piena attuazione del sistema regionale di certificazione delle competenze in coerenza con le indicazioni europee che invitano gli Stati membri ad adottare strategie e programmi per garantire l'apprendimento permanente e la mobilità dei cittadini, attraverso il miglioramento dei sistemi di istruzione e di formazione.

Il meccanismo della condizionalità obbliga le Regioni a dotarsi tempestivamente e in modo capillare delle architetture di sistema e dei dispositivi normativi necessari per rendere concretamente perseguibili gli obiettivi delle policy di istruzione, formazione, orientamento e servizi per il lavoro.

La realizzazione del Sistema regionale di certificazione delle competenze costituisce un elemento fondamentale nel mosaico dei servizi necessari per la piena attuazione delle politiche attive e per l'esercizio reale del diritto all'*apprendimento permanente* inteso come “*diritto di ogni persona, in ogni fase della vita e nell'ambito di un sistema condiviso e territorialmente integrato dei servizi di istruzione, formazione e lavoro, che permette l'individuazione, validazione e riconoscimento del patrimonio culturale e professionale accumulato nella propria storia personale, formativa e professionale.*”<sup>2</sup>

Concorrono alla realizzazione del Sistema regionale di certificazione delle competenze i servizi pubblici e privati accreditati di istruzione, formazione e lavoro attivi sul territorio, anche in cooperazione tra loro, dotati di personale qualificato con competenze professionali specifiche e adeguate alle fasi del servizio loro affidato e selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica. Tali fasi dovranno attuarsi tenendo conto della cornice di riferimenti comuni per l'operatività dei servizi di individuazione, validazione e di certificazione delle competenze approvati con il decreto 30 giugno 2015 e definiti ai sensi del d.lgs. 13/2013.

L'insieme dei servizi pubblici e privati accreditati di istruzione, formazione e lavoro attivi sul territorio, ivi compresi i servizi istituiti ai sensi del d.lgs. 13/2013 per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formale, non formale e informale, concorrono, inoltre, alla realizzazione delle *Reti territoriali dei servizi per l'apprendimento permanente* di cui all'Intesa adottata in sede di Conferenza Unificata del 10 luglio 2014.

---

<sup>1</sup> La legge 28 giugno 2012, n. 92 (art. 4, comma 51) definisce l'apprendimento permanente come “*Qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale, informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.*”

<sup>2</sup> **Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali**, Allegato A, Accordo in Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 tra Stato, Regioni ed Enti locali.

## Introduzione

### Il quadro normativo comunitario

Il suindicato percorso si inquadra in una più ampia cornice comunitaria che deriva dalla scelta dell'Europa di investire sulla conoscenza quale fattore di rilancio e sviluppo della competitività della propria economia, fattore che ha richiesto un nuovo impegno degli Stati Membri per garantire, promuovere e rafforzare le politiche e gli interventi di riforma e innovazione dei sistemi di istruzione, formazione e servizi al lavoro. A tale scopo, a partire dal duemila l'Unione Europea ha progressivamente adottato indirizzi, raccomandazioni, ma anche strumenti operativi per supportare gli Stati Membri nell'adeguamento dei sistemi nazionali e regionali alle indicazioni europee che di seguito si richiamano:

– la Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 12 novembre 2002, sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale per aumentare la trasparenza nell'istruzione e nella formazione professionale tramite l'applicazione e la razionalizzazione di strumenti e reti d'informazione e la successiva dichiarazione di Copenaghen adottata dai Ministri di 31 Paesi europei e dalla Commissione il 30 novembre 2002;

– la Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 relativa ad un *Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze* (Europass) per realizzare la trasparenza delle qualifiche e delle competenze mediante l'istituzione di una raccolta personale e coordinata di documenti, denominata Europass, che i cittadini possono utilizzare su base volontaria per presentare le proprie qualifiche e competenze in Europa;

– la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE), che fornisce una piattaforma comune per la definizione delle cosiddette competenze per la cittadinanza, la cui acquisizione da parte di tutti i cittadini europei deve costituire l'obiettivo prioritario degli Stati Membri;

– la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 per la creazione di un quadro comune di riferimento delle qualifiche (EQF) che consenta ai diversi sistemi nazionali di riconoscere reciprocamente i titoli e le qualifiche quali certificazioni dei risultati di apprendimento (*learning outcomes*), indipendentemente dai contesti in cui tale apprendimento si è realizzato, attraverso un insieme di riferimenti condivisi che rendano possibile a tutti i cittadini l'esercizio della cittadinanza europea, attraverso la mobilità di studio e professionale;

– la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 (2009/C 155/02), sull'*istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale* (ECVET), quadro metodologico comune che facilita l'accumulo e il trasferimento dei risultati di apprendimento, in termini di crediti, da un sistema all'altro allo scopo del raggiungimento di una qualifica;

– la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 (2009/C 155/01) sull'*istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale* (EQAVET), per utilizzare il Quadro di riferimento europeo, i criteri, i descrittori e gli indicatori europei al fine di migliorare e sviluppare i sistemi formativi e promuovere una cultura del miglioramento della qualità;

– la Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 (2012/C 398/01) *sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale*, per istituire entro il 2018 modalità che consentano alle persone di ottenere una convalida delle conoscenze, abilità e competenze acquisite in contesti di apprendimento non formali e informali e ottenere una qualifica completa o parziale, migliorando

l'occupabilità e la mobilità, in particolare delle persone socialmente ed economicamente svantaggiate o meno qualificate;

– la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'*istituzione di una Garanzia per i giovani* tesa a garantire che tutti i giovani di età inferiore a 25 anni ricevano un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale per migliorare le competenze e le capacità per affrontare gli squilibri esistenti e soddisfare le esigenze in termini di domanda di lavoro;

– la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 (2013/55/UE) recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»).

Tali atti si collocano nel quadro più generale delle politiche per l'occupabilità, l'inclusione e la valorizzazione del capitale umano sostenute anche dalla *Strategia Europea 2020*, con lo sviluppo di conoscenze, capacità e competenze ai fini della crescita economica e della occupazione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Esse si collegano, tra l'altro, con altre politiche, in primis, quelle per la libera circolazione dei cittadini e per la tutela della libertà di stabilimento di persone ed imprese, e quella per il riconoscimento delle qualifiche professionali, in quanto parti di un quadro generale di azioni che mirano al rilancio della competitività del sistema Europa e alla concreta realizzazione di uno spazio europeo unico, indispensabile per sviluppare un'economia capace di competere con le altre grandi economie mondiali, facendo leva sull'apprendimento acquisito in qualsiasi contesto.

Le sollecitazioni e gli indirizzi formulati dall'Unione Europea in materia di implementazione di un sistema di competenze e di crediti si inseriscono all'interno di un più ampio obiettivo volto alla creazione di una maggiore sinergia e integrazione tra i sistemi di Formazione, Istruzione e Lavoro. La correlazione tra le esigenze del mercato del lavoro e la strutturazione dell'offerta del sistema educativo rappresenta, in sostanza, il fulcro su cui basare le politiche per l'occupabilità. La strategia di Lisbona, rinnovata a seguito delle evoluzioni causate dalla crisi economica attraverso la delineazione degli obiettivi di Europa 2020, sottolinea come l'obiettivo prioritario sia la necessità di dare sostanza alle indicazioni comunitarie già definite con il programma di lavoro "Istruzione & Formazione 2010".

All'interno di questo percorso si inserisce la condizionalità ex ante «10.3 apprendimento permanente» di cui all'allegato XI del regolamento (UE) n. 1303/2013, la quale prevede, tra i criteri di adempimento, «l'esistenza di un quadro politico strategico nazionale e/o regionale per l'apprendimento permanente nei limiti previsti dall'art. 165 TFUE» e l'Accordo di Partenariato 2014-2020 che evidenzia l'impegno dell'Italia a realizzare un "Piano di lavoro" finalizzato a garantire l'esistenza, su tutto il territorio nazionale, di un quadro operativo di riconoscimento delle qualificazioni regionali e delle relative competenze.

### **... e nazionale**

Il cammino avviato dall'Italia s'inserisce a pieno titolo all'interno di tale cornice. La legge 28 giugno 2012, n. 92 recante "*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*" dedica il Capo VII all'Apprendimento permanente, inteso, proprio in ottica europea, come "qualsiasi attività di apprendimento intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi di vita al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale."

In relazione alle politiche finalizzate all'apprendimento permanente le principali novità introdotte dalla citata legge, riguardano:

– l'introduzione dei "Sistemi integrati territoriali" collegati organicamente alle strategie per la crescita economica, l'accesso al lavoro dei giovani, la riforma del *welfare*, l'invecchiamento attivo, l'esercizio della cittadinanza attiva;

– la definizione di un Sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze fondato su standard minimi di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale.

Le politiche connesse sono state determinate, a livello nazionale, attraverso la concertazione istituzionale dello Stato con le Regioni e le autonomie locali ed il confronto con le Parti sociali che hanno permesso l'adozione:

– dell'Intesa del 20 dicembre 2012 riguardante *le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione delle reti territoriali, ai sensi dell'art. 4, comma 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92* attraverso la quale Governo, Regioni ed Enti locali si impegnano ad assicurare una maggiore e progressiva integrazione sul territorio dei servizi necessari al cittadino finalizzati alla ricostruzione e documentazione delle esperienze e degli apprendimenti pregressi e comunque acquisiti in contesti di apprendimento formale, non formale e informale ivi compresi quelli acquisiti in contesti di lavoro;

– dell'Accordo del 10 luglio 2014 tra Governo, Regioni ed Enti locali sul documento recante *Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali*. Tale Accordo impegna il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ad un cambiamento di paradigma e si fonda su quattro elementi: la centratura sul soggetto in apprendimento, l'assunzione della prospettiva dell'apprendimento lungo l'arco della vita (*lifelong learning*), l'estensione delle sedi e delle modalità dell'apprendimento da quelle formali a quelle non formali e informali (*lifewide learning*) e, infine, la trasparenza e comparabilità degli apprendimenti a livello europeo, al fine di agevolare la mobilità (per lavoro e per apprendimento), valorizzare il capitale umano e l'investimento in istruzione e formazione in chiave europea e contribuire, in questo modo, a rendere più solido e competitivo il sistema produttivo e a contrastare la crisi.

È con l'adozione del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 che viene data attuazione ad una delle deleghe previste dalla legge 92/2012 concernente la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze.

In particolare, il decreto promuove l'apprendimento permanente quale diritto della persona assicurando a tutti pari opportunità di riconoscimento e valorizzazione delle competenze comunque acquisite e definisce le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, riferiti ai rispettivi ambiti di competenza dello Stato, delle Regioni e Province autonome.

Due sono le linee di intervento fondamentali previste dal decreto:

1. definizione dei livelli essenziali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze (standard minimi di processo, di attestazione e di sistema);
2. istituzione del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

Allo scopo di dare attuazione al richiamato "programma di lavoro" atto a soddisfare la condizionalità *ex ante* «10.3 apprendimento permanente», il Ministero del Lavoro e delle Politiche

sociali, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le Regioni e le Province autonome hanno elaborato un *Piano di lavoro* per definire una piattaforma di elementi comuni per la correlazione e la progressiva standardizzazione delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, con l'obiettivo di garantirne il riconoscimento e la spendibilità sull'intero territorio nazionale, in coerenza con i principi, le norme generali e gli standard minimi di cui al d.lgs. 13/2013.

Gli esiti di tale *Piano di lavoro*, condivisi con Intesa del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza Stato-Regioni e recepiti con decreto interministeriale del 30 giugno 2015 definiscono un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del d.lgs. 13/2013 e l'individuazione di riferimenti operativi per l'attuazione a livello regionale dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di servizio previsti dal sistema nazionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formale, non formale e informale.

### **Articolazione del documento**

La **Sezione I** è dedicata alle disposizioni di carattere generale, come definite dal d.lgs. 13/2013 con il sistema nazionale di certificazione delle competenze e il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

Nella **Sezione II** vengono ripresi i livelli essenziali delle prestazioni e gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze come definiti dal d.lgs. 13/2013.

La **Sezione III** è dedicata al Quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze approvato con decreto interministeriale del 30 giugno 2015 risultato del Piano di lavoro elaborato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dal Miur e dalle Regioni e Province autonome quale risposta per soddisfare la condizionalità ex-ante 10.3 sull'esistenza di un quadro politico strategico nazionale e/o regionale per l'apprendimento permanente.

La **Sezione IV** è dedicata alle disposizioni per la costruzione del sistema regionale di certificazione delle competenze che ricomprendono i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, i riferimenti operativi per gli standard minimi di processo, le funzioni di presidio delle fasi dei servizi individuati e il Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi.

La **Sezione V** riguarda le azioni di sistema.

Nella **Sezione VI** vengono disciplinate le disposizioni transitorie e finali.

## Sezione I

### Disposizioni generali

#### Art. 1

##### Oggetto

1. Al fine di promuovere la crescita e la valorizzazione del patrimonio culturale acquisito da ogni persona nel suo percorso di vita, di studio e di lavoro, la presente Direttiva ha per oggetto il recepimento delle norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti acquisiti in contesti non formali e informali e gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, acquisite anche in contesti formali, nonché delle indicazioni del *Quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13* di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 giugno 2015.

#### Art. 2

##### Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al d.lgs. 13/2013 e del decreto 30 giugno 2015 si richiamano le seguenti definizioni:

- a) «**apprendimento permanente**»: qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale;
- b) «**apprendimento formale**»: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari;
- c) «**apprendimento non formale**»: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati alla lettera b), in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese;
- d) «**apprendimento informale**»: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero;
- e) «**competenza**»: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale;
- f) «**ente pubblico titolare**»: amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze. Nello specifico sono da intendersi enti pubblici titolari:



1) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze riferite ai titoli di studio del sistema scolastico e universitario;

2) le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell'ambito delle rispettive competenze;

3) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, salvo quelle comunque afferenti alle autorità competenti di cui al successivo punto 4;

4) il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni regolamentate a norma del medesimo decreto;

g) «**ente titolato**»: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui alla lettera f);

h) «**organismo nazionale italiano di accreditamento**»: organismo nazionale di accreditamento designato dall'Italia in attuazione del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008;

i) «**individuazione e validazione delle competenze**»: processo che conduce al riconoscimento, da parte dell'ente titolato di cui alla lettera g) in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al d.lgs. 13/2013, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale. Ai fini della individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali. La validazione delle competenze può essere seguita dalla certificazione delle competenze ovvero si conclude con il rilascio di un documento di validazione conforme agli standard minimi di cui all'articolo 6;

l) «**certificazione delle competenze**»: procedura di formale riconoscimento, da parte dell'ente titolato di cui alla lettera g), in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al presente decreto, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi di cui all'articolo 7;

m) «**qualificazione**»: titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione professionale, o di qualificazione professionale rilasciato da un ente pubblico titolato di cui alla lettera g) nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al presente decreto;

n) «**sistema nazionale di certificazione delle competenze**»: l'insieme dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze erogati nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al d.lgs. 13/2013;

o) «**classificazione dei settori economico-professionali**»: sistema di classificazione che, a partire dai codici di classificazione statistica ISTAT relativi alle attività economiche (ATECO) e alle professioni (Classificazione delle Professioni), consente di aggregare in settori l'insieme delle attività e delle professionalità operanti sul mercato del lavoro. I settori economico-professionali

sono articolati secondo una sequenza descrittiva che prevede la definizione di: comparti, processi di lavoro, aree di attività, attività di lavoro e ambiti tipologici di esercizio;

p) «**attività di lavoro riservata**»: attività di lavoro riservata a persone iscritte in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile nonché alle professioni sanitarie e ai mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative;

q) «**attestazione di parte prima**»: attestazione la cui validità delle informazioni contenute è data dalla autodichiarazione della persona, anche laddove attuata con un percorso accompagnato e realizzata attraverso procedure e modulistiche predefinite;

r) «**attestazione di parte seconda**»: attestazione rilasciata su responsabilità dell'ente titolare che eroga servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in rapporto agli elementi di regolamentazione e garanzia del processo in capo all'ente titolare;

s) «**attestazione di parte terza**»: attestazione rilasciata su responsabilità dell'ente titolare, con il supporto dell'ente titolare che eroga i servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.

### **Art. 3**

#### **Sistema nazionale di certificazione delle competenze**

1. In linea con gli indirizzi dell'Unione Europea, sono oggetto di individuazione, validazione e certificazione le competenze acquisite dalla persona in contesti formali, non formali o informali, il cui possesso risulti comprovabile attraverso riscontri e prove definiti nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 3, comma 5, del d.lgs. 13/2013.

2. L'ente titolare può individuare e validare ovvero certificare competenze riferite alle qualificazioni ricomprese in repertori codificati a livello nazionale o regionale secondo i criteri di referenziazione al Quadro europeo delle qualificazioni, o a parti di qualificazioni fino al numero totale di competenze costituenti l'intera qualificazione.

3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 11 del d.lgs. 13/2013, sono oggetto di certificazione esclusivamente le competenze riferite a qualificazioni di repertori ricompresi nel repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto medesimo.

4. Il sistema nazionale di certificazione delle competenze opera nel rispetto dei seguenti principi:

a. l'individuazione e validazione e la certificazione delle competenze si fondano sull'esplicita richiesta della persona e sulla valorizzazione del suo patrimonio di esperienze di vita, di studio e di lavoro e devono garantire, per tutti i cittadini, il rispetto dei principi di semplicità, accessibilità, trasparenza, oggettività, tracciabilità, riservatezza, correttezza metodologica, completezza, equità e non discriminazione;

b. i documenti di validazione e i certificati rilasciati rispettivamente a conclusione dell'individuazione e validazione e della certificazione delle competenze costituiscono atti pubblici, fatto salvo il valore dei titoli di studio previsto dalla normativa vigente;

c. gli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze, nel regolamentare e organizzare i servizi ai sensi del d.lgs. 13/2013, operano in modo autonomo secondo il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle università, organicamente nell'ambito della cornice unitaria di coordinamento interistituzionale e nel dialogo con il partenariato economico e sociale;

d. il raccordo e la mutualità dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze si fondano sulla piena realizzazione della dorsale unica informativa di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, mediante la progressiva interoperatività delle banche dati centrali e territoriali esistenti e l'istituzione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;

e. l'affidabilità del sistema nazionale di certificazione delle competenze si fonda su un condiviso e progressivo sistema di indicatori, strumenti e standard di qualità su tutto il territorio nazionale.

5. Alla verifica del rispetto dei livelli essenziali di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, nel rispetto dei principi di terzietà e indipendenza, provvede il Comitato tecnico nazionale di cui all'art. 3 del decreto legislativo stesso. Nell'esercizio dei propri compiti, il Comitato propone l'adozione di apposite Linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari e delle relative funzioni finalizzate:

a) alla identificazione degli indicatori, delle soglie e delle modalità di controllo, valutazione e accertamento degli standard minimi di cui al citato decreto, anche ai fini dei livelli essenziali delle prestazioni e della garanzia dei servizi;

b) alla definizione dei criteri per l'implementazione del Repertorio nazionale di cui all'articolo 8, del d.lgs. 13/2013 anche nella prospettiva del sistema europeo dei crediti per l'istruzione e la formazione professionale, e per l'aggiornamento periodico, da effettuarsi almeno ogni tre anni;

c) alla progressiva realizzazione e raccordo funzionale della dorsale informativa unica di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

6. Il Comitato organizza periodici incontri con le parti economiche e sociali al fine di garantire informazione e partecipazione nelle fasi di elaborazione delle linee guida anche su richiesta delle parti stesse.

7. Le linee guida di cui al richiamato art. 3, comma 5, del d.lgs. 13/2013 sono adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le parti economiche e sociali.

#### **Art. 4**

### **Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali**

1. In conformità agli impegni assunti dall'Italia a livello comunitario, allo scopo di garantire la mobilità della persona e favorire l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, la trasparenza degli apprendimenti e dei fabbisogni, nonché l'ampia spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale ed europeo, è istituito il **Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali**, di cui all'articolo 4, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92, di seguito denominato "Repertorio nazionale".

2. Il Repertorio nazionale costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze, attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali attraverso la loro correlabilità anche tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti formativi in chiave europea.

3. Il Repertorio nazionale è costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali tra cui anche quelle del repertorio di cui all'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, codificati a livello nazionale, regionale o di provincia autonoma, pubblicamente riconosciuti e rispondenti ai seguenti standard minimi:

a) identificazione dell'ente pubblico titolare;

b) identificazione delle qualificazioni e delle relative competenze che compongono il repertorio;

c) referenziazione delle qualificazioni, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle attività economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (CP ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale;

d) referenziazione delle qualificazioni del repertorio al Quadro europeo delle qualificazioni (EQF), realizzata attraverso la formale inclusione delle stesse nel processo nazionale di referenziazione ad EQF.

4. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, secondo criteri definiti con le Linee guida di cui all'articolo 3 del d.lgs. 13/2013, rendono pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica il Repertorio nazionale.

## Sezione II

### Livelli essenziali delle prestazioni e standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al d.lgs. 13/2013

#### Art. 5

##### Livelli essenziali delle prestazioni e standard minimi di servizio

1. Gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze di attestazione e di sistema, disciplinati al Capo II del d.lgs. 13/2013, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni e devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, anche in relazione alla individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e al riconoscimento dei crediti formativi.

2. Gli enti pubblici titolari, nell'esercizio delle rispettive competenze legislative, regolamentari e nella organizzazione dei relativi servizi, adottano i livelli essenziali delle prestazioni e gli standard minimi di servizio concernenti:

- a) standard minimi di processo
- b) standard minimi di attestazione
- c) standard minimi di sistema.

#### Art. 6

##### Standard minimi di processo

1. Con riferimento al processo di individuazione e validazione e alla procedura di certificazione, l'ente pubblico titolare assicura quali standard minimi:

a) l'articolazione nelle seguenti fasi:

1) **identificazione:** fase finalizzata a individuare e mettere in trasparenza le competenze della persona riconducibili a una o più qualificazioni; in caso di apprendimenti non formali e informali questa fase implica un supporto alla persona nell'analisi e documentazione dell'esperienza di apprendimento e nel correlarne gli esiti a una o più qualificazioni;

2) **valutazione:** fase finalizzata all'accertamento del possesso delle competenze riconducibili a una o più qualificazioni; nel caso di apprendimenti non formali e informali questa fase implica l'adozione di specifiche metodologie valutative e di riscontri e prove idonei a comprovare le competenze effettivamente possedute;

3) **attestazione:** fase finalizzata al rilascio di documenti di validazione o certificati, standardizzati ai sensi del suindicato decreto legislativo, che documentano le competenze individuate e validate o certificate riconducibili a una o più qualificazioni;

b) l'adozione di misure personalizzate di informazione e orientamento in favore dei destinatari dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.

#### Art. 7

##### Standard minimi di attestazione

1. Con riferimento all'attestazione sia al termine dei servizi di individuazione e validazione, sia al termine dei servizi di certificazione, l'ente pubblico titolare assicura quali standard minimi:

a) la presenza nei documenti di validazione e nei certificati rilasciati dei seguenti elementi minimi:

- 1) i dati anagrafici del destinatario;
  - 2) i dati dell'ente pubblico titolare e dell'ente titolato con indicazione dei riferimenti normativi di autorizzazione o accreditamento;
  - 3) le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, almeno la denominazione, il repertorio e le qualificazioni di riferimento. Queste ultime sono descritte riportando la denominazione, la descrizione, l'indicazione del livello del Quadro europeo delle qualificazioni e la referenziazione, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle attività economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (CP ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale;
  - 4) i dati relativi alle modalità di apprendimento e valutazione delle competenze. Ove la modalità di apprendimento sia formale sono da indicare i dati essenziali relativi al percorso formativo e alla valutazione, ove la modalità sia non formale ovvero informale sono da indicare i dati essenziali relativi all'esperienza svolta;
- b) la registrazione dei documenti di validazione e dei certificati rilasciati nel sistema informativo dell'ente pubblico titolare, in interoperatività con la dorsale informativa unica.

## **Art. 8**

### **Standard minimi di sistema**

1. Con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze, l'ente pubblico titolare assicura quali standard minimi:

a) l'adozione di uno o più repertori riferiti a qualificazioni dei rispettivi ambiti di titolarità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f*), nonché di un quadro regolamentare unitario delle condizioni di fruizione e garanzia del servizio e di relativi format e procedure standardizzati in conformità delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al medesimo decreto legislativo;

b) l'adozione di misure di informazione sulle opportunità dei servizi di individuazione e validazione e certificazione per individui e organizzazioni;

c) il rispetto, per il personale addetto all'erogazione dei servizi, di requisiti professionali idonei al presidio degli aspetti di contenuto curricolare, professionale e di metodologia valutativa;

d) la funzionalità di un sistema informativo interoperativo nell'ambito della dorsale unica informativa, di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ai fini del monitoraggio, della valutazione, della tracciabilità e conservazione degli atti rilasciati;

e) la conformità delle procedure alle disposizioni in materia di semplificazione, accesso agli atti amministrativi e tutela dei dati personali;

f) la previsione di **condizioni** che assicurino **collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza** nelle fasi del processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione delle competenze e nelle commissioni di valutazione;

g) l'adozione di dispositivi che, nel rispetto delle scelte operate da ciascun ente pubblico titolare, disciplinano criteri, soglie e modalità di verifica, monitoraggio e vigilanza riferite agli ambiti soggettivo, strutturale, finanziario e professionale al fine di assicurare gli standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolati, nel rispetto delle disposizioni del citato decreto legislativo e delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 13/2013 nonché l'adozione di un elenco pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica degli enti titolati.

### Sezione III

## **Quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del d.lgs. 13/2013 e D.I. 30 giugno 2015**

### **Art. 9**

#### **Finalità**

1. Il *Quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13*, di seguito "*Quadro operativo*", approvato con il decreto 30 giugno 2015, di seguito "decreto", costituisce la piattaforma di elementi comuni definita in sede di Conferenza Stato – Regioni con Intesa del 22 gennaio 2015, per permettere il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, in funzione dell'implementazione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del d.lgs. 13/2013, fatta salva la disciplina transitoria di cui all'art. 11 d.lgs. 13/2013.

2. Il *Quadro operativo* individua una serie di elementi comuni per l'operatività dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze a titolarità regionale e mira al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) favorire la messa in trasparenza degli apprendimenti e l'aderenza della formazione ai fabbisogni delle imprese e delle professioni al fine di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e accrescere la produttività e la competitività del sistema produttivo;

b) ampliare la spendibilità delle qualificazioni in ambito nazionale ed europeo al fine di facilitare la mobilità geografica e professionale anche in un'ottica di internazionalizzazione delle imprese e delle professioni.

3. In coerenza con le disposizioni di cui al d.lgs. 13/2013, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto, le qualificazioni rilasciate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano afferenti al Repertorio nazionale dei titoli istruzione e formazione delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del d.lgs. 13/2013:

a) hanno valore sull'intero territorio nazionale, a ogni effetto di legge, e possono costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi, in coerenza con quanto disposto, in merito, dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978 n. 845, ovvero possono concorrere ai requisiti professionali per l'accesso alle attività di lavoro riservate di cui all'articolo 2, lettera b), del decreto, nel rispetto delle specifiche normative nazionali e comunitarie vigenti;

b) sono rese trasparenti per il riconoscimento, a livello europeo ed internazionale, attraverso la referenziazione ai sistemi di classificazione delle attività economiche e delle professioni e ai livelli del Quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente (EQF).

4. Le competenze validate o certificate, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.13/2013 e del decreto, possono costituire credito formativo in ingresso per percorsi formali di apprendimento.

5. Con provvedimento del Direttore regionale competente in materia di formazione, sentito il Direttore regionale competente in materia di lavoro, sono definiti criteri e procedure per il riconoscimento dei crediti formativi in ingresso per i percorsi formali di apprendimento di competenza della Regione.

## Art. 10

### Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali

1. Il *Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali* (di seguito “*Quadro nazionale*”), le cui specifiche tecniche sono sintetizzate nell'allegato 2, costituisce la parte del Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del d.lgs 13/2013 afferente le qualificazioni regionali e rappresenta il riferimento unitario per la correlazione delle qualificazioni regionali e la loro progressiva standardizzazione, nonché per l'individuazione, validazione e la certificazione delle qualificazioni e delle competenze anche in termini di crediti formativi in chiave europea;

2. Il *Quadro nazionale* è organizzato sulla base della classificazione dei settori economico-professionali e rappresenta riferimento per i repertori delle qualificazioni regionali, approvati e pubblicati da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano e rispondenti agli standard minimi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 anche in coerenza con i seguenti riferimenti operativi:

- a) referenziazione delle qualificazioni e delle relative competenze, laddove applicabile, ai codici statistici nazionali ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera c), del d.lgs. 13/2013 e alla sequenza di descrittori della classificazione dei settori economico-professionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 13/2013;
- b) identificazione e descrizione delle qualificazioni e delle relative competenze in coerenza con i criteri costruttivi e descrittivi per la correlazione e progressiva standardizzazione delle qualificazioni di cui all'allegato 3;
- c) referenziazione delle qualificazioni al Quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente (EQF), realizzata attraverso la formale inclusione delle stesse nel processo nazionale di referenziazione al quadro EQF;

3. Ai fini della correlazione e del riconoscimento delle qualificazioni regionali sull'intero territorio nazionale, il *Quadro nazionale* rappresenta:

- a) riferimento professionale, in termini di contenuti professionali declinati secondo una sequenza descrittiva che, a partire dalla identificazione dei principali processi produttivi di beni e servizi nei diversi settori economico-professionali di cui all'allegato 1, individua le aree di attività e le singole attività di lavoro che le compongono;
- b) riferimento per il riconoscimento e la spendibilità delle qualificazioni e delle competenze regionali a livello nazionale ed europeo, in rapporto al grado di associazione ai descrittori della classificazione dei settori economico-professionali;
- c) riferimento prestazionale per le valutazioni realizzate nei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze. Per ogni area di attività, oltre alle attività di lavoro, sono identificati i principali ambiti tipologici di esercizio, intesi come descrittori che esemplificano il contesto di esercizio di un'attività lavorativa;

4. Il *Quadro nazionale* è reso pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in un'apposita sezione dedicata alla «Certificazione delle competenze», contenente, almeno:

- a) la normativa nazionale di riferimento;
- b) il collegamento attivo al *Quadro nazionale*, comprensivo delle funzioni per la consultazione pubblica nonché di quelle per l'interoperatività con i repertori regionali e per la sua manutenzione di cui all'articolo 9 del decreto;



- c) il collegamento alla sezione dedicata alla «Certificazione delle competenze» dei siti istituzionali delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del d.lgs. 13/2013.

## **Art. 11**

### **Criteri per la correlazione tra le qualificazioni regionali per il loro riconoscimento a livello nazionale**

1. Le qualificazioni regionali sono costituite da una singola competenza o da aggregati di competenze e sono conseguibili attraverso la certificazione di competenze acquisite in un contesto di apprendimento formale o attraverso una procedura di certificazione a seguito di un processo di individuazione e validazione di competenze comunque acquisite.

2. Le qualificazioni regionali afferiscono al *Quadro nazionale* attraverso l'associazione ad almeno una delle Aree di attività secondo i criteri descritti nell'allegato 2.

3. Sono oggetto di certificazione, ai sensi e per gli effetti del decreto, le competenze riferite a qualificazioni associate al *Quadro nazionale*.

4. Sono oggetto di individuazione e validazione le competenze di qualificazioni o afferenti al *Quadro nazionale*, o anche non afferenti al *Quadro nazionale*, purché contenute in repertori approvati e pubblicati e rispondenti ai requisiti definiti all'articolo 3, comma 3, del decreto, con esclusione della lettera c).

5. Le qualificazioni regionali che in termini di competenze presidiano le attività di lavoro di un gruppo di correlazione di cui all'allegato 2, individuato nell'ambito di un'area di attività, sono considerate automaticamente equivalenti, limitatamente alle attività presidiate. Sia in fase di prima applicazione sia in fase di manutenzione l'automatica equivalenza è resa operativa a seguito di apposito vaglio e validazione da parte del gruppo tecnico di cui al richiamato articolo 9, comma 1, del decreto.

6. Le qualificazioni regionali che non presidiano tutte le attività di lavoro di un gruppo di correlazione sono connesse ad altre qualificazioni regionali, limitatamente alle attività di lavoro presidiate, e le relative competenze sono riconosciute dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, su richiesta della persona.

7. La correlazione tra qualificazioni regionali è un processo orientato alla progressiva standardizzazione nella prospettiva di implementazione del Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del d.lgs. 13/ 2013. A tal fine, la Regione adegua le competenze delle qualificazioni dei propri repertori in base alle attività previste dalle aree di attività di riferimento.

**Sezione IV**  
**Il sistema regionale di certificazione delle competenze**  
**Indicazioni operative**

**Art. 12**

**Servizi di individuazione e validazione e  
certificazione delle competenze: standard minimi di processo**

1. Per rendere effettivamente esigibile il servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze da parte dei cittadini, la Regione procede allo sviluppo delle altre architetture di sistema operando in primo luogo attraverso l'adozione degli standard minimi di processo, di attestazione e registrazione, di sistema, di cui agli artt. 5, 6 e 7 del decreto.

2. Ai sensi dell'art. 5 del decreto e in coerenza con i requisiti tecnici di cui all'allegato 5, la Regione adotta gli standard minimi di processo relativi ai due servizi, operativamente definiti come segue:

a) il «**processo di individuazione e validazione**», inteso come servizio finalizzato al riconoscimento, da parte di un ente titolato ai sensi del d.lgs. 13/2013, delle competenze comunque acquisite dalla persona attraverso una ricostruzione e valutazione dell'apprendimento formale, anche in caso di interruzione del percorso formativo, non formale e informale. Il processo di individuazione e validazione può concludersi con il rilascio del «*Documento di validazione*», con valore di atto pubblico e di attestazione almeno di parte seconda, o proseguire con la procedura di certificazione delle competenze di cui al seguente punto b), a richiesta della persona.

b) la «**procedura di certificazione delle competenze**», intesa come servizio finalizzato al rilascio di un «*Certificato*» relativo alle competenze acquisite dalla persona in contesti formali o di quelle validate acquisite in contesti non formali o informali. Il «*Certificato*» costituisce attestazione di parte terza, con valore di atto pubblico.

3. In riferimento al processo di individuazione e validazione, gli elementi minimi che caratterizzano le fasi del processo di erogazione del servizio sono:

a) per la **fase di identificazione**: ricostruzione delle esperienze della persona, messa in trasparenza delle competenze acquisite ed elaborazione di un «*Documento di supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite*» (di seguito «*Documento di trasparenza*») di cui all'articolo 15;

b) per la **fase di valutazione**: esame tecnico del «*Documento di trasparenza*» ed eventuale valutazione diretta, intesa quale prova di valutazione in presenza del candidato attraverso audizione, colloquio tecnico ovvero prova prestazionale;

c) per la fase di attestazione: stesura e rilascio del «*Documento di validazione*» di cui all'articolo 15.

4. In riferimento alla **procedura di certificazione**, gli elementi minimi che caratterizzano le fasi del processo di erogazione del servizio sono:

a) per la **fase di identificazione**: ammissione alla procedura di certificazione tramite formalizzazione del raggiungimento degli esiti di apprendimento, acquisiti in contesto formale; acquisizione del «*Documento di validazione*» di cui all'articolo 15, in caso di apprendimenti acquisiti in contesti non formali e informali;

b) per la **fase di valutazione**: valutazione diretta e sommativa realizzata con colloqui tecnici ovvero prove prestazionali, alla presenza di una commissione o di un organismo collegiale che assicuri, ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 13/2013, il rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e oggettività del processo, nell'accezione operativa di cui all'allegato n. 5:

- **principio di collegialità**: caratteristica di un atto decisionale in cui concorrono paritariamente più soggetti le cui valutazioni si fondono per dar vita ad un'unica manifestazione finale di giudizio e di volontà. La collegialità non è necessariamente associata ad un profilo statico di contestualità spazio-temporale ed è configurabile anche secondo un profilo dinamico, coadiuvato dall'utilizzo di strumenti telematici o di scambi documentali in grado di garantire la partecipazione a tutti i componenti, sia pure in luoghi e momenti non coincidenti;
- **principio di oggettività**: criterio di giudizio che si esplica nel predeterminare criteri di misurazione e di operatività condivisi, che consentano di accertare i dati della realtà mediante una metodologia trasparente e rigorosa, finalizzata ad esperire le valutazioni che si debbono compiere eliminando o in ogni caso attenuando il più possibile, qualsiasi contaminazione soggettiva del giudizio;
- **principio di terzietà**: condizione soggettiva, oggettiva e funzionale di equidistanza da parte di colui che esprime una valutazione o un giudizio su terzi soggetti e sui loro interessi di parte. La terzietà, in sede di valutazione, è assicurata attraverso la presenza di soggetti, in proporzione almeno paritetica, terzi rispetto a coloro che hanno concorso alla formazione, promozione, sviluppo, ricostruzione o documentazione delle competenze;
- **principio di indipendenza**: condizione soggettiva, oggettiva e funzionale di libertà di giudizio per chi deve esprimere una valutazione, di agire esclusivamente secondo la propria volontà, in piena autonomia e imparzialità rispetto a ogni forma di condizionamento o pregiudizio.

c) per la **fase di attestazione**: stesura e rilascio del «*Certificato*» di cui all'articolo 15.

5. Possono accedere al servizio di individuazione e validazione le persone che dimostrino o autodichiarino di avere maturato esperienze di apprendimento in qualunque contesto formale, non formale e informale purché adeguate e pertinenti ad una o più qualificazioni ricomprese nei repertori di rispettiva titolarità.

6. In fase di accesso ai servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze, ai destinatari sono assicurate misure di informazione e orientamento finalizzate anche alla verifica dei fabbisogni e dei requisiti di accesso al servizio di cui al comma 5.

7. In coerenza con le disposizioni di cui al d.lgs.13/2013 e, in particolare, dei principi sanciti dal *Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali* di cui all'articolo 10, con provvedimento del Direttore regionale competente in materia di formazione, di concerto con il Direttore regionale competente in materia di lavoro, sono definite le modalità di organizzazione delle prove di valutazione a comprova del possesso delle competenze da validare ovvero da certificare, secondo le indicazioni di cui all'allegato 5.

## Art. 13

### Soggetti titolati

1. A norma del d.lgs. 13/2013 è soggetto titolato il soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, accreditato dalla Regione a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui all'articolo 2), lettera f).

2. Nella sua funzione di ente titolare la Regione approva criteri e requisiti minimi per l'accreditamento dei soggetti titolati per l'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e del servizio di certificazione delle competenze di cui all'articolo 12. Essi attengono sia agli aspetti organizzativo-procedurali che all'utilizzo di operatori in possesso di specifiche competenze professionali, già presenti all'interno del soggetto titolato e/o appositamente incaricati tramite il ricorso ad appositi elenchi approvati dalla Regione.

3. Sono soggetti titolati di diritto per l'erogazione del servizio di individuazione e validazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento non formale e informale i Servizi per l'Impiego di cui all'articolo 18 del d.lgs. 150/2015 e le strutture formative facenti capo direttamente alle amministrazioni provinciali e alla Città Metropolitana di Roma Capitale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 5/2015.

4. Con procedura di evidenza pubblica, entro sei mesi dall'adozione del presente atto, con provvedimento del Direttore regionale competente in materia di lavoro, di concerto con il Direttore regionale competente in materia di formazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, pubblicità e libera concorrenza, sono adottate le procedure per l'accreditamento dei **soggetti titolati all'erogazione del servizio di individuazione e validazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formale, non formale e informale** di cui all'art. 12, comma 2, lettera a) nonché dei **soggetti titolati all'erogazione del servizio di certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formale o di quelle validate acquisite in contesti non formali o informali** di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b).

5. Con provvedimento del Direttore regionale competente in materia di lavoro è istituito l'**elenco dei soggetti titolati** accreditati a seguito delle procedure di cui al comma 4 per l'erogazione dei **servizi di individuazione e validazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento non formale e informale** e dei **soggetti titolati** accreditati per l'erogazione dei **servizi di valutazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formale, non formale e informale**.

## Art. 14

### Funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c) del d.lgs. 13/2013 e in conformità con l'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto e alle specifiche tecniche di cui all'allegato 5, le funzioni a presidio delle attività connesse ai servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, sono:

- a) la **Funzione di accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze;**
- b) la **Funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative;**
- c) la **Funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale.**

2. La **Funzione di accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze** presidia la fase di identificazione nella procedura di individuazione e validazione e nella procedura di certificazione delle competenze. Per lo svolgimento delle attività relative a questa funzione, di cui all'allegato 8, si richiede un livello di professionalità corrispondente ad almeno il quarto livello EQF.

3. La **Funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative** presidia e garantisce, in termini di responsabilità, la fase di valutazione nella procedura di individuazione e validazione e della procedura di certificazione delle competenze. Per lo svolgimento delle attività relative a questa funzione, di cui all'allegato 8, si richiede un livello di professionalità corrispondente ad almeno il quinto livello EQF.

4. La **Funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale**, interviene, se necessario, nella fase di valutazione della procedura di individuazione e valutazione e nella fase di valutazione della procedura di certificazione e, obbligatoriamente, nel caso di valutazione diretta dove costituisce presidio e garanzia, in termini di responsabilità, del contenuto della valutazione. Per lo svolgimento delle attività relative a questa funzione, di cui all'allegato 8, si richiedono almeno cinque anni di esperienza, pertinente ai contenuti della valutazione, esercitata, anche non continuativamente, negli ultimi dieci.

5. Entro sei mesi dall'adozione del presente atto, con provvedimento del Direttore regionale competente in materia di lavoro, di concerto con il Direttore regionale competente in materia di formazione, sono definiti ulteriori requisiti degli operatori incaricati delle funzioni di cui al comma 1.

## Art. 15

### Standard minimi di attestazione e registrazione: riferimenti operativi

1. Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 13/2013 e in conformità all'art. 6 del decreto, in esito ai Servizi di **individuazione e validazione, di certificazione delle competenze**, vengono rilasciate le seguenti attestazioni:

a) nel corso del **Servizio di individuazione e validazione** è redatto il «*Documento di supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite*», con valore di **attestazione di parte prima** contenente le seguenti informazioni minime:

- 1) dati anagrafici della persona;
- 2) le competenze individuate quali potenziali oggetti di validazione;
- 3) le esperienze lavorative e di apprendimento formale, non formale e informale, riferibili alle competenze individuate quali potenziali oggetti di validazione;

b) al termine del **Servizio di individuazione e validazione**, viene rilasciato il «*Documento di validazione*», con valore di atto pubblico e di **attestazione** almeno **di parte seconda** conforme agli standard di cui all'articolo 6 del d.lgs. 13/2013 nonché alle informazioni e alle denominazioni del modello esemplificativo di cui all'allegato 6 e recante esplicito riferimento ai codici delle aree di attività ovvero dei gruppi di correlazione ovvero delle singole attività di lavoro associate alle competenze validate. Il documento di validazione consente alla persona di accedere alla procedura di certificazione, anche in un momento successivo al servizio di individuazione e validazione delle competenze. Laddove il processo di individuazione e validazione si completi con la procedura di certificazione delle competenze, senza interruzione del procedimento, il rilascio del «*Documento di validazione*» è facoltativo e avviene su richiesta della persona;

c) al termine del **Servizio di certificazione delle competenze**, viene rilasciato il documento denominato «*Certificato*» con valore di atto pubblico e di **attestazione di parte terza** conforme agli standard di cui all'articolo 6 del d.lgs. 13/2013.

2. Il «*Certificato*» riporta le informazioni e le denominazioni del modello esemplificativo di cui all'allegato 7 e contiene esplicito riferimento ai codici delle aree di attività ovvero dei gruppi di correlazione ovvero delle singole attività di lavoro associate alle competenze certificate.

3. I modelli di attestazione possono contenere informazioni aggiuntive rispetto a quelle definite dal decreto, nonché adottare, nella terminologia, denominazioni e descrittori differenti purché negli attestati sia reso contestuale ed esplicito il riferimento alla dicitura corrispondente assunta a livello nazionale con il medesimo decreto.

4. Entro sei mesi dall'approvazione del presente atto, con provvedimento del Direttore regionale competente in materia di lavoro, di concerto con il Direttore regionale competente in materia di formazione, sono definiti gli standard minimi di attestazione nonché le modalità di rilascio e di registrazione dei documenti in coerenza con le indicazioni di cui all'art. 6 del d.lgs.13/2013.

## **Art. 16**

### **Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi**

1. La Regione, con deliberazione della Giunta regionale del 11 settembre 2012, n. 452, ha adottato il *Repertorio delle competenze e dei profili formativi* (di seguito "Repertorio") funzionale a tutte le "filieri formative", in continuità con il *Repertorio dei profili professionali e formativi* già approvato con deliberazione della Giunta regionale del 22 marzo 2006, n. 128.

2. Il Repertorio, che rappresenta il fondamento di un sistema integrato di istruzione-formazione-lavoro basato sulle competenze quale "linguaggio di riferimento", è pubblicato e consultabile al link:

[http://www.regione.lazio.it/rl\\_formazione/?vw=contenutiDettaglio&cat=1&id=200](http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=contenutiDettaglio&cat=1&id=200)

3. Al Repertorio è associata una sezione dedicata alle qualificazioni per attività di lavoro riservata.

4. La Direzione Regionale competente in materia di formazione provvede con propri atti agli adeguamenti del Repertorio regionale e delle qualificazioni e competenze in esso ricomprese, necessari ai fini del rispetto dei criteri per la correlazione di cui all'art. 11 e allo scopo di garantire la referenziazione delle qualificazioni regionali al *Quadro nazionale* di cui all'art. 10.

5. Con provvedimento del Direttore regionale competente in materia di formazione sono individuate procedure trasparenti e partecipate di integrazione e di aggiornamento delle figure già presenti nel Repertorio garantendo il costante adattamento al contesto produttivo territoriale.

## **Sezione V**

### **Azioni di sistema**

#### **Art. 17**

##### **Reti territoriali per l'apprendimento permanente**

1. A norma dell'articolo 4, comma 55, della legge 92/2012 le reti territoriali comprendono l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro collegati organicamente alle strategie di crescita economica, l'accesso al lavoro dei giovani, la riforma del welfare, l'invecchiamento attivo, l'esercizio della cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati.

2. Essendo finalizzato a sostenere la persona lungo tutto l'arco della vita, anche in una prospettiva occupazionale e di cittadinanza attiva, il sistema dell'apprendimento permanente si articola e si basa sull'integrazione dei sistemi di istruzione, formazione professionale e lavoro e degli ambiti di apprendimento formale, non formale e informale.

3. Con provvedimento del Direttore competente in materia di formazione, sentito il Direttore competente in materia di lavoro, sono costituite le reti territoriali per l'apprendimento permanente di cui all'accordo in sede di Conferenza Unificata del 10 luglio 2014.

#### **Art. 18**

##### **Elenco regionale dei soggetti titolati accreditati**

1. L'elenco regionale dei soggetti titolati accreditati ai sensi dell'art. 13, istituito a norma dell'art. 7, comma 1, lettera g), del d.lgs. 13/2013, si articola in due sezioni:

- Servizio di individuazione e validazione delle competenze
- Servizio di certificazione delle competenze.

1. L'iscrizione nelle sezioni dell'elenco regionale è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalle procedure di cui all'articolo 13.

2. Gli operatori accreditati e iscritti nell'elenco regionale fanno parte delle reti territoriali per l'apprendimento permanente di cui all'articolo 17.

3. La Regione rende accessibile e consultabile l'elenco dei soggetti titolati iscritti nelle Sezioni di cui al comma 1.

#### **Art. 19**

##### **Formazione degli operatori**

1. Allo scopo di garantire il livello qualitativo dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze, la Regione realizza periodicamente attività formative specifiche per gli operatori e per le figure a presidio delle fasi di cui all'articolo 12.

#### **Art. 20**

##### **Governance**

1. La Regione in qualità di soggetto titolare è responsabile della *governance* e in quanto tale svolge la funzione di indirizzo, regolamentazione e controllo del sistema regionale di certificazione delle competenze.

## **Art. 21**

### **Monitoraggio e valutazione**

1. La Regione realizza, senza oneri per il bilancio regionale, attività di monitoraggio periodico al fine di migliorare l'efficacia delle azioni previste e degli interventi programmati.

2. Con provvedimento del Direttore regionale competente in materia di lavoro sono individuati standard minimi di efficacia, efficienza e qualità del sistema regionale di certificazione delle competenze.

3. Ai fini del monitoraggio, della valutazione, della tracciabilità e conservazione degli atti rilasciati, la Regione assicura la funzionalità di un sistema informativo interoperativo nell'ambito della dorsale unica informativa, di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

4. Il sistema regionale di certificazione delle competenze è oggetto di adeguamento costante in linea con gli interventi di miglioramento del sistema nazionale di certificazione delle competenze.

## **Art. 22**

### **Pubblicità e trasparenza**

1. Allo scopo di garantire che l'informazione sulle opportunità di accesso ai servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze sia accessibile a tutti, la Regione individua sul proprio sito istituzionale, una sezione dedicata alla «Certificazione delle competenze», contenente le seguenti informazioni:

- a. descrizione dei servizi e delle relative procedure;
- b. normativa nazionale di riferimento e collegamento attivo al *Quadro nazionale* di cui all'articolo 10;
- c. normativa regionale di riferimento e relativa modulistica;
- d. collegamento attivo al Repertorio di cui all'articolo 12;
- e. indicazione degli Uffici responsabili del procedimento e dei relativi contatti;
- f. elenco degli enti titolati all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.

2. La Regione realizza, senza oneri per il bilancio regionale, azioni di informazione e comunicazione presso gli utenti, gli operatori del sistema formativo regionale e le imprese, volte a promuovere il sistema regionale di certificazione delle competenze



## **Sezione V**

### **Art. 23**

#### **Disposizioni transitorie e finali**

1. In fase di prima applicazione, allo scopo di consentire la realizzazione di iniziative a carattere sperimentale dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione, sono fatte salve le sperimentazioni realizzate dalla Regione ai sensi del d.lgs. 13/2013 e in attuazione del decreto 30 giugno 2015.

2. In fase di prima applicazione, entro dodici mesi dalla data di approvazione del decreto 30 giugno 2015, le qualificazioni regionali sono rilasciate ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, fatti salvi gli effetti derivanti dalle programmazioni in corso o definite nel medesimo periodo temporale.

## ALLEGATI<sup>3</sup>

1. Classificazione dei settori economico-professionali;
2. Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali. Specifiche tecniche;
3. Criteri costruttivi e descrittivi per la correlazione e progressiva standardizzazione delle qualificazioni;
4. Procedure per l'aggiornamento e la manutenzione del Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali;
5. Requisiti tecnici di processo dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze;
6. Modello esemplificativo per l'attestazione in esito al processo di individuazione e validazione;
7. Modello esemplificativo per l'attestazione in esito alla procedura di certificazione delle competenze;
8. Funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.

---

<sup>3</sup> Si evidenzia che gli allegati riportano la dicitura "*Versione 2014*" poiché potrebbero essere soggetti ad aggiornamenti.

## ALLEGATO 1

### Classificazione dei settori economico-professionali

Versione 2014

#### Settori economico-professionali

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Produzioni alimentari

Chimica

Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre

Vetro, ceramica e materiali da costruzione

Legno e arredo

Carta e cartotecnica

Tessile, abbigliamento, calzaturiero e sistema moda

Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica

Edilizia

Servizi di public utilities

Stampa e editoria

Servizi di informatica

Servizi di telecomunicazione e poste

Servizi culturali e di spettacolo

Servizi di distribuzione commerciale

Trasporti e logistica

Servizi finanziari e assicurativi

Servizi turistici

Servizi di attività ricreative e sportive

Servizi socio-sanitari

Servizi di educazione, formazione e lavoro

Servizi alla persona

Area comune

Tabella 1: Settori economico-professionali

1. Fatta salva la coerenza con le disposizioni di cui al decreto 30 giugno 2015, i contenuti del presente allegato sono suscettibili di manutenzione nell'ambito delle procedure di manutenzione straordinaria previste in allegato 4.

2. La pubblicazione delle versioni di aggiornamento avviene secondo codifica numerica corrispondente all'anno di aggiornamento del presente allegato secondo lo schema riprodotto in tabella 2 dell'allegato 4.

## ALLEGATO 2

### Repertorio di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali. Specifiche tecniche

Versione 2014

1. La configurazione tecnica del Quadro nazionale di riferimento per le qualificazioni regionali (di seguito “Quadro Nazionale”) è rappresentata dalla Classificazione dei settori economico-professionali.

2. La Classificazione dei settori economico-professionali assume le 7 aree professionali adottate con Accordo in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011, quale riferimento omogeneo, a livello nazionale, al mondo del lavoro e delle professioni dell’offerta di Istruzione e Formazione Professionale, di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Le aree professionali sono a loro volta suddivise in 23 settori economico-professionali a cui si aggiunge un settore definito “area comune” (cfr Allegato 1).

3. La Classificazione dei settori economico-professionali è ottenuta attraverso un processo ricorsivo di attribuzione dei codici statistici, alla massima estensione, della Classificazione delle attività economiche (ATECO, Istat – 2007, di seguito ATECO) e della Classificazione delle Professioni (Classificazione delle professioni, Istat-Isfol 2006/2011, di seguito C.P.) ai 24 settori di cui è composta la classificazione.

4. I settori economico-professionali e i relativi codici delle classificazioni statistiche sono, a loro volta, scomposti in 80 comparti, di cui 72 individuati come sottoinsiemi coerenti dei 23 settori economico-professionali e 8 relativi al settore denominato “Area comune”.

5. Ciascun settore economico-professionale oltreché in comparti, è articolato anche per processi di lavoro secondo una logica finalizzata a ricostruire analiticamente i cicli produttivi di beni e servizi. I processi di lavoro possono alternativamente: a) coincidere con un comparto; b) riferirsi a più comparti di uno stesso settore; c) descrivere parzialmente un comparto. In tutti i casi, i processi di lavoro sono associati in modo esclusivo ad un solo settore economico-professionale.

6. Ciascun processo di lavoro è declinato in sequenze di processo in un numero non predefinito e funzionale alla sua completa descrizione. Le sequenze di processo sono, a loro volta, articolate in una o più Aree di Attività (di seguito ADA). Le ADA sono connotate da un titolo e contengono la descrizione di singole attività di lavoro in un numero variabile da un minimo di 4 ad un massimo di 12.

7. Per ogni ADA, oltre alle attività di lavoro, vengono identificati i principali ambiti tipologici di esercizio, intesi come descrittori che contestualizzano un'attività di lavoro o un insieme di attività di lavoro di una ADA, nelle varie situazioni concrete possibili di lavoro, in funzione di diversi fattori quali, ad esempio, i risultati attesi in termini di prodotto o servizio, le condizioni di esercizio, i livelli di complessità, autonomia e responsabilità.

L’indicazione, per ogni ADA, dei principali ambiti tipologici di esercizio, insieme alle attività di lavoro, costituisce uno dei criteri guida per l’identificazione del livello del Quadro europeo delle qualificazioni per l’apprendimento permanente (EQF) nonché per la predisposizione dei riscontri e delle prove di valutazione atte all’accertamento sostanziale del possesso delle competenze, in coerenza con l’articolo 3 comma 1 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Operativamente le ADA sono definite e descritte secondo i seguenti criteri:

- a) la declinazione delle attività avviene attraverso l’uso di un solo sostantivo seguito dall’oggetto. La descrizione è di carattere “atomico” – le attività non sono ulteriormente scomponibili – e non indica come l’attività è realizzata;
- b) le attività di lavoro associate ad una ADA sono rappresentate e organizzate, laddove possibile, secondo uno schema logico-cronologico;
- c) non si determinano ADA e attività di lavoro relative alla qualità o alla sicurezza, che si considerano

trasversali a tutte le attività di lavoro, a meno che non siano specifiche e qualificanti di una determinata ADA;

d) le attività di lavoro e le ADA recano un codice numerico univoco identificativo.

I codici statistici relativi ad ATECO e C.P. sono associati ai processi e alle sequenze di processo. I codici statistici componenti la C.P. sono ulteriormente referenziati alle singole ADA.

8. Sulla scorta di criteri di analisi quantitativa di ricorrenza tra le qualificazioni regionali e di criteri di analisi qualitativa di congruenza rispetto, ad esempio, alle dinamiche evolutive del mondo del lavoro e delle professioni, ai livelli di autonomia e responsabilità e agli ambiti tipologici di esercizio, all'interno delle ADA sono individuati "gruppi di correlazione", intesi quali aggregati di attività di lavoro dotati di una valenza funzionale rispetto al meccanismo di correlazione e riconoscimento delle qualificazioni regionali e delle relative competenze a livello nazionale di cui al punto 12 del presente allegato.

I gruppi di correlazione, laddove necessario, recano una denominazione e un sottocodice univoco e identificativo rispetto all'ADA di appartenenza.

9. La classificazione dei settori economico-professionali e il materiale classificatorio della sequenza descrittiva sono resi disponibili, per via informatica, attraverso il Data Base delle Qualificazioni e delle competenze (di seguito DBQc) e pubblicamente accessibili secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5 del decreto. La classificazione dei settori economico-professionali è progressivamente resa interoperativa con i codici di classificazione utilizzati a livello europeo per la mobilità dei lavoratori tramite la rete EURES.

10. Le qualificazioni contenute nei repertori regionali sono inserite nel DBQc secondo il seguente criterio: le qualificazioni vengono attribuite ad un solo settore economico-professionale e ad uno o più comparti ricadenti nel medesimo settore, attraverso la referenziazione ad uno o più codici statistici componenti la C.P. alla massima estensione, attraverso un'analisi comparativa tra i contenuti professionali descritti nelle singole qualificazioni regionali e le descrizioni dei compiti e delle attività specifiche contenute nelle schede esplicative dei singoli codici componenti la C.P.

Nei casi in cui la qualificazione presenti descrittivi in termini di contenuti professionali che rendono difficile l'approssimazione univoca a codici statistici, la referenziazione avviene secondo il principio di prevalenza, attribuendo alla qualificazione il codice o i codici, dove più nutrita è l'associazione tra le attività descritte nella singola qualificazione e quelle descritte nel singolo codice statistico.

11. Per effetto della referenziazione ai codici statistici della C.P., le qualificazioni regionali afferenti al Quadro nazionale ricadono in una o più ADA. Il gruppo tecnico di cui all'articolo 9 comma 1 del decreto, avvalendosi del DBQc, procede alla verifica della correttezza della associazione delle qualificazioni alle ADA in base ai seguenti criteri:

- a) posizionamento dell'ADA nel processo e nelle sequenze di processo, valutando anche la pertinenza dell'associazione ai codici ATECO ricadenti nella sequenza;
- b) titolo dell'ADA e attività componenti l'ADA, valutando anche la pertinenza alla associazione al codice o ai codici, della C.P. di riferimento dell'ADA;
- c) effettivo possesso da parte della qualificazione regionale delle competenze adeguate al presidio delle attività di lavoro del gruppo o dei gruppi di correlazione interni all'ADA.

12. Le qualificazioni regionali che in termini di competenze presidiano le attività di lavoro di un gruppo di correlazione assumono il codice dell'ADA o, laddove discriminante, del sottocodice del gruppo di correlazione e i codici delle attività di lavoro associate e sono considerate automaticamente equivalenti, limitatamente alle attività presidiate.

13. Sia in fase di prima applicazione sia in fase di manutenzione di cui all'articolo 9 del decreto, l'automatica equivalenza è resa operativa a seguito di apposito vaglio e validazione da parte del gruppo tecnico di cui all'articolo 9.

<p>14. Le qualificazioni regionali che non presidiano tutte le attività di lavoro di un gruppo di correlazione sono correlate ad altre qualificazioni regionali, limitatamente alle attività di lavoro presidiate di cui assumono i codici, e le relative competenze sono riconosciute dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano su richiesta della persona.</p>
<p>15. Gli ambiti tipologici di esercizio sono descritti a partire dalle attività, o da aggregazioni di attività, attraverso la individuazione di un risultato atteso, descritto in termini di prodotto o servizio. Nei casi in cui nell'ADA siano presenti più gruppi di correlazione è individuato almeno un risultato atteso per ciascun gruppo. Gli ambiti tipologici di esercizio sono esplicitati attraverso i seguenti indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) contesto di esercizio, in termini di condizioni professionali e lavorative entro cui viene svolta un'attività o una sequenza di attività, ed eventualmente gli strumenti e le tecnologie utilizzate;</li> <li>b) complessità delle funzioni, attraverso l'individuazione dei livelli di autonomia e responsabilità, anche ai fini della attribuzione del livello EQF.</li> </ul> <p>Gli ambiti tipologici di esercizio costituiscono riferimento per le valutazioni realizzate nei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze indipendentemente dai contesi di apprendimento.</p>
<p>16. I repertori regionali indicano il posizionamento delle proprie qualificazioni rispetto al Quadro Nazionale, in particolare: il settore economico-professionale e l'ADA di afferenza, nonché i riferimenti, laddove presenti, ai gruppi di correlazione e alle singole attività di lavoro. Nei casi in cui una nuova qualificazione non trovi collocazione in una ADA del Quadro Nazionale, il gruppo tecnico di cui all'articolo 9 comma 1 del decreto può attivare le procedure per la predisposizione di nuove ADA coerenti con la nuova qualificazione, secondo le modalità procedurali di cui all'allegato 4</p>
<p>18. Fatta salva la coerenza con le disposizioni di cui all'articolato del decreto, i contenuti del presente allegato sono suscettibili di manutenzione nell'ambito delle procedure di manutenzione straordinaria previste in allegato 4.</p>
<p>19. La pubblicazione delle versioni di aggiornamento avviene secondo codifica numerica corrispondente all'anno di aggiornamento del presente allegato secondo lo schema riprodotto in tabella 2 dell'allegato 4.</p>

### ALLEGATO 3

#### Criteria costruttivi e descrittivi per la correlazione e progressiva standardizzazione delle qualificazioni

Versione 2014

1. Ai fini della correlazione e della standardizzazione delle qualificazioni regionali il presente allegato determina un quadro di criteri formali e linguistici omogenei per la costruzione dei repertori regionali, aderenti al mondo del lavoro nonché ai sistemi scolastico, dell'istruzione e formazione professionale, universitario, della formazione professionale, delle professioni, funzionali alla valutazione, certificazione e riconoscimento delle qualificazioni.

2. Il costrutto e le descrizioni delle qualificazioni esprimono dimensioni tipologiche di professionalità in termini di competenze o aggregati di competenze:

- a) esercitabili in contesti e situazioni lavorative diverse, non connotative ad esempio della dimensione di impresa, della sua natura pubblica o privata o del carattere autonomo o subordinato dell'attività lavorativa;
- b) che prescindono da assetti strutturali, funzionali e organizzativi delle imprese;
- c) non coincidenti con profili contrattuali nei termini, ad esempio, di categorie, livelli di inquadramento o rapporti di lavoro e che non prefigurano automatismi di utilizzo contrattuale;
- d) atti a descrivere apprendimenti comunque acquisiti dalle persone, in contesti formali, non formali o informali, senza riferimenti a requisiti individuali personali, quali ad esempio età, sesso, atteggiamenti, valori, motivazioni individuali.

3. Gli elementi minimi identificativi e costitutivi delle qualificazioni regionali, necessari a garantire la loro correlazione e la loro progressiva standardizzazione, sono:

- a) "la competenza" denominata secondo le indicazioni di cui alla lettera b), articolata in abilità e conoscenze, secondo i criteri di cui al presente allegato e referenziata secondo gli elementi di cui alle lettere c) e d);
- b) "la denominazione": è il nome sintetico attribuito alla qualificazione regionale, che la identifica e può contenere immediate informazioni riguardanti l'ambito, la tipologia e il livello di esercizio in termini di autonomia, responsabilità e complessità;
- c) referenziazione e associazione, laddove applicabile, ai codici statistici nazionali secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13, e messa in correlazione delle qualificazioni attraverso i codici del Quadro nazionale di cui all'articolo 3 del decreto;
- d) referenziazione al Quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente (EQF), realizzata attraverso la formale inclusione delle stesse nel processo nazionale di referenziazione al quadro EQF.

4. Per le qualificazioni costituite da aggregati di competenze, in aggiunta agli elementi di cui al punto 3, è previsto il seguente elemento minimo identificativo e costitutivo delle qualificazioni regionali:

**"la descrizione"**: esprime sinteticamente le principali attività costitutive ed eventualmente i più significativi ambiti di esercizio in cui esse si svolgono e i principali output generati.

5. Ai sensi dell'articolo 2 lettera e) del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, per competenza si intende la comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale.

<p>6. Per l'identificazione delle competenze è necessario riferirsi ai reali processi di lavoro e alle attività di lavoro presidiate.</p>
<p>7. Ai fini di una maggiore efficacia descrittiva è opportuno indicare le competenze effettivamente connotative o caratterizzanti la qualificazione, con particolare riferimento a quelle di tipo tecnico-professionale.</p>
<p>8. In coerenza con i criteri di referenziazione al Quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente (EQF), la competenza può essere espressa sia attraverso locuzioni semplici sia attraverso locuzioni più articolate e complesse, ma comunque sempre in rapporto alle dimensioni di responsabilità e autonomia, ai processi di lavoro e agli output attesi. Particolare attenzione deve essere prestata a che gli elementi costitutivi – abilità e conoscenze – siano sempre coerenti e non esuberanti, in termini di estensione e di livello di complessità, rispetto alla competenza cui si riferiscono.</p>
<p>9. Con riferimento alla denominazione della competenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) essa esprime una o più attività presidiate attraverso l'uso sistematico del verbo all'infinito o di un sostantivo di azione, seguiti dal complemento e da eventuali elementi descrittivi di contesto e di esercizio (ad esempio: “preparazione di pasti” o “preparare pasti”; “conduzione di macchine di sollevamento e posa carichi” o “condurre macchine di sollevamento e posa carichi”);</li> <li>b) è consigliabile l'utilizzo di verbi o sostantivi che facilitino l'identificazione dei livelli di complessità, responsabilità e autonomia necessari al presidio dell'attività (quali ad esempio: esecuzione o eseguire, controllo o controllare, coordinamento o coordinare, gestione o gestire);</li> <li>c) non è consentito l'utilizzo di locuzioni generiche (quali ad esempio: “correttamente”, “adeguatamente”, “con un certo grado di autonomia”).</li> </ul>
<p>10. Le abilità indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare un saper fare per portare a termine compiti e risolvere problemi; esprimono le componenti tecniche, applicative o relazionali per l'esercizio della competenza; sono di tipo cognitivo (in relazione all'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratico (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti).</p>
<p>11. I descrittivi di abilità devono essere adeguati a porre in evidenza la dimensione applicativa ovvero di utilizzo di tecniche, procedure o metodi. Tali descrittivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sono articolati attraverso l'uso sistematico del verbo all'infinito (preferibilmente uno) seguito dal complemento (ad esempio: “utilizzare bilance elettroniche”);</li> <li>b) non prevedono l'utilizzo di locuzioni generiche del tipo: “correttamente”, “adeguatamente”, “con un certo grado di autonomia”.</li> </ul>
<p>12. E' opportuno che ogni competenza contenga almeno due abilità.</p>
<p>13. Le conoscenze riguardano i saperi di riferimento dell'attività professionale e possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) teoriche: relative ad ambiti e contenuti disciplinari (ad esempio: teorie, principi, concetti, modelli, tipologie, nozioni, regole).</li> <li>b) metodologiche: relative a tecniche, strumenti e modalità di esercizio dell'attività professionale (ad esempio: metodologie professionali, metodi di lavorazione, norme e standard di riferimento, tecniche operative, procedure gestionali, programmi applicativi, tecnologie e supporti strumentali, materiali, documenti).</li> <li>c) contestuali: relative al contesto organizzativo entro cui si realizza l'attività professionale e al connesso ambiente di riferimento (ad esempio: organizzazione produttiva, sistemi di gestione, settore e comparto produttivo, prodotti o servizi erogati, ambiente e mercato di riferimento).</li> </ul>



<p>14. Le tipologie di cui al punto 13 sono esemplificative e non costituiscono un vincolo descrittivo.</p>
<p>15. Le conoscenze sono individuate rispetto alle singole competenze secondo criteri di essenzialità e di effettiva significatività in relazione all'attività professionale. Il loro spessore è sempre legato al livello della competenza cui si riferiscono.</p>
<p>16. I descrittivi di conoscenza si esprimono attraverso sostantivi indicanti discipline, tipologie o oggetti di sapere (ad esempio: "termodinamica", "statistiche sull'infortunistica", "tecniche di saldatura"); ulteriori sostantivi possono eventualmente specificare l'estensione, e il livello dei saperi, l'ambito e l'oggetto di riferimento, così da ancorare la conoscenza a un contesto di applicazione professionale (esempio: "principi di termodinamica", "elementi di psicologia sociale", "cenni di fisiologia umana"); in mancanza di tale specificazione il descrittivo indica l'intero ambito disciplinare.</p>
<p>17. Fatta salva la coerenza con le disposizioni di cui all'articolato del decreto, i contenuti del presente allegato sono suscettibili di manutenzione nell'ambito delle procedure di manutenzione straordinaria previste in allegato 4.</p>
<p>18. La pubblicazione delle versioni di aggiornamento avviene secondo codifica numerica corrispondente all'anno di aggiornamento del presente allegato secondo lo schema riprodotto in tabella 2 dell'allegato 4.</p>

## ALLEGATO 4

### **Procedure per l'aggiornamento e la manutenzione del Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali** *Versione 2014*

1. Il Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali (di seguito Quadro nazionale) è aggiornato secondo le procedure e le tempistiche specificate per ciascuna tipologia di manutenzione di cui al presente allegato.

2. Le tipologie di manutenzione del Quadro nazionale sono:

- a) la manutenzione ordinaria delle funzionalità tecniche per la consultazione e l'aggiornamento della banca dati;
- b) la manutenzione ordinaria del Quadro nazionale in funzione dell'accesso di nuovi repertori regionali ovvero di modifiche e integrazioni di repertori regionali già afferenti al Quadro nazionale, ovvero di modifiche e integrazioni del sistema di classificazione dei settori economico-professionali ovvero delle relative sequenze descrittive;
- c) la manutenzione straordinaria.

3. Le operazioni di manutenzione di cui al punto 2, lettera a):

- a) concernono esclusivamente le componenti per la consultazione e l'aggiornamento del Quadro nazionale senza rilievo alcuno per i contenuti del Quadro nazionale e interessano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le operazioni di monitoraggio e verifica di funzionalità, raccolta segnalazioni di malfunzionamenti, mantenimento e sviluppo migliorativo della piattaforma informativa. Tutte le operazioni di manutenzione che comportano ricadute per i contenuti del Quadro nazionale rientrano nella tipologia di cui al punto 2 lettera b);
- b) non avvengono con cadenza temporale predeterminata ma secondo interventi puntuali e periodici volti allo sviluppo migliorativo delle funzionalità tecniche o alla risoluzione di eventuali malfunzionamenti;
- c) prevedono le seguenti fasi procedurali:
  - I. ISFOL, nell'ambito delle operazioni esemplificate alla lettera a), anche sulla base di specifiche richieste da parte del gruppo tecnico di cui all'articolo 9 comma 1 del decreto o di segnalazioni esterne di malfunzionamenti o limitazioni anomale alle funzioni o agli accessi, provvede a istruire, di norma, entro 15 giorni, tutte le modifiche informatiche necessarie alla risoluzione o miglioramento della banca dati e a dare comunicazione preventiva di manutenzione ordinaria ai sensi del punto 2, lettera a) ai componenti del gruppo tecnico;
  - II. il gruppo tecnico di norma entro 30 giorni dalla data di comunicazione preventiva, previ eventuali approfondimenti o modifiche, approva la manutenzione ordinaria ai sensi del punto 2, lettera a), anche secondo la procedura del silenzio-assenso, oppure delibera il rinvio della manutenzione in casi debitamente motivati;
  - III. una volta approvate le modifiche, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede all'aggiornamento attraverso la pubblicazione della versione su proprio sito istituzionale secondo le specifiche di cui al punto 6 del presente allegato.

4. Le operazioni di manutenzione di cui al punto 2, lettera b):

- a) concernono esclusivamente:
  - I. l'accesso di nuovi repertori regionali ovvero le modifiche e integrazioni di repertori regionali già afferenti al Quadro nazionale. In questo caso, la manutenzione ordinaria del Quadro nazionale non avviene con cadenza temporale predeterminata e prende avvio su segnalazione al gruppo tecnico di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto da parte delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano;

II. le modifiche e integrazioni del sistema di classificazione dei settori economico-professionali ovvero delle relative sequenze descrittive. In questo caso la manutenzione ordinaria del Quadro nazionale prende avvio con cadenza di norma annuale su segnalazione al gruppo tecnico di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto da parte di enti pubblici titolari ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 ovvero sulla base delle informazioni pervenute a partire, a titolo esemplificativo, dalle seguenti fonti:

- a) esiti del monitoraggio e della valutazione di attuazione del decreto;
- b) letteratura statistica e scientifica relativa agli sviluppi della ricerca scientifica, alle innovazioni tecnologiche e alle dinamiche evolutive del mercato del lavoro e delle professioni;
- c) aggiornamenti dei sistemi di classificazione (ATECO e CP) e referenziazione (EQF) delle qualificazioni;
- d) evenienza di norme nazionali o comunitarie che implicano ricadute dirette o indirette sul Quadro nazionale;
- e) segnalazioni da parte delle rappresentanze datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- f) segnalazioni da parte dell'autorità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
- g) segnalazioni del mondo delle professioni attraverso gli albi, collegi o le rappresentanze associative riconosciute;
- h) segnalazioni da parte del sistema delle camere del commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- i) segnalazioni da parte dell'organismo nazionale italiano di accreditamento in riferimento a quanto previsto dall'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
- j) segnalazioni da parte di altre tipologie di soggetti, pubblici o privati, maggiormente rappresentative a livello nazionale, in uno specifico settore economico-professionale.

b) prevedono le seguenti fasi procedurali:

- I. ISFOL, su incarico del gruppo tecnico di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto, provvede all'istruttoria delle istanze di aggiornamento, di norma entro 30 giorni dall'avvio della manutenzione ordinaria, trasmettendone gli esiti al gruppo tecnico stesso;
- II. di norma nei successivi 30 giorni il gruppo tecnico, previ eventuali approfondimenti o modifiche delle istruttorie stesse, approva o respinge la manutenzione oppure delibera il rinvio della manutenzione in casi debitamente motivati;
- III. in occorrenza alla procedura di manutenzione ordinaria di cui alla lettera a), alinea ii), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali convoca le parti economiche e sociali per acquisirne il parere di merito e riportarlo al gruppo tecnico;
- IV. una volta approvate le modifiche dal gruppo tecnico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede all'aggiornamento attraverso la pubblicazione della versione su proprio sito istituzionale secondo le specifiche di cui al punto 6 del presente allegato.

5. Le operazioni di manutenzione di cui al punto 2, lettera c):

- a) concernono tutte le operazioni di manutenzione del Quadro nazionale inerenti l'architettura di sistema, le relative metodologie, gli allegati del decreto nonché tutte le operazioni che non rientrano nelle tipologie di cui al punto 2, lettere a) e b);
- b) avvengono sulla base di istruttorie realizzate da ISFOL a partire dal monitoraggio di cui all'articolo 8 del decreto ovvero su istanza delle amministrazioni componenti il gruppo tecnico di cui all'articolo 9 comma 1 del decreto;
- c) ISFOL, su incarico del gruppo tecnico, di norma entro il 31 marzo di ogni anno, provvede a

<p>istruire le operazioni di manutenzione straordinaria e a trasmetterne gli esiti con relativo piano di implementazione al gruppo tecnico stesso;</p> <p>d) il gruppo tecnico di norma entro il 30 aprile di ogni anno, effettua una valutazione della documentazione trasmessa e delibera se:</p> <p style="margin-left: 40px;">I. avviare la procedura di manutenzione straordinaria</p> <p style="margin-left: 40px;">II. procedere con una manutenzione straordinaria con iter semplificato, secondo procedura e tempistica di cui punto 4, lettera b);</p> <p style="margin-left: 40px;">III. rinviare la manutenzione all'anno successivo in casi debitamente motivati.</p> <p>e) nel caso di avvio della procedura di manutenzione straordinaria di cui alla lettera d), alinea I), il gruppo tecnico entro il 31 agosto, previo eventuali approfondimenti o modifiche delle istruttorie prodotte da ISFOL, esamina, valuta e approva la manutenzione straordinaria;</p> <p>f) una volta approvate le modifiche di manutenzione straordinaria ovvero di manutenzione straordinaria con iter semplificato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro di norma il 30 settembre convoca il Comitato Tecnico Nazionale costituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 e le parti sociali per acquisirne parere di merito;</p> <p>g) una volta completata la procedura, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre, provvede alla formalizzazione dell'avvenuta manutenzione straordinaria del Quadro nazionale con apposito decreto direttoriale, acquisito il parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e attraverso la pubblicazione della versione di aggiornamento su proprio sito istituzionale secondo le specifiche di cui al punto 6 del presente allegato.</p>
<p>6. La pubblicazione delle versioni di aggiornamento del Quadro nazionale avviene secondo una codifica numerica progressiva, diacronica e articolata per tipologia di manutenzione secondo lo schema riprodotto in tabella 1.</p>

Codice	Anno dell'ultima manutenzione ordinaria di cui al punto 2 lettera b), seguito da punto separatore	Valore numerico progressivo di manutenzione ordinaria di cui al punto 2 lettera a), a partire dall'ultima manutenzione ordinaria di cui al punto 2 lettera b),
Esempi	Numerico a partire dal valore 2014	Numerico a partire dal valore 0
	<i>versione: 2014.</i>	0
	<i>versione: 2014.</i>	1
	<i>versione: 2015.</i>	0

*Tabella 1- Codifica numerica degli aggiornamenti del Quadro nazionale*

<p>7. Fatta salva la coerenza con le disposizioni di cui all'articolato del decreto, i contenuti del presente allegato sono suscettibili di manutenzione nell'ambito delle procedure di manutenzione straordinaria previste al punto 5.</p>
<p>8. La pubblicazione delle versioni di aggiornamento avviene secondo codifica numerica corrispondente all'anno di aggiornamento del presente allegato secondo lo schema riprodotto in tabella 2.</p>

Codice	Anno dell'ultima manutenzione straordinaria, dell'allegato
Esempio	Numerico a partire dal valore 2014
	<i>versione: 2014</i>

*Tabella 2 - Codifica numerica di aggiornamento dell'allegato*

## ALLEGATO 5

### Requisiti tecnici di processo dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze

*Versione 2014*

1. Il processo di individuazione e validazione è sempre preliminare alla procedura di certificazione nel caso di apprendimento non formale e informale e può realizzarsi attraverso uno specifico servizio autonomo oppure può essere integrato in un unico servizio di validazione e certificazione. Nella tabella 1 sono descritti gli elementi minimi del processo di individuazione e validazione e delle due possibili procedure di certificazione: 1) a seguito di validazione e 2) a seguito di un percorso di apprendimento in contesto formale.

<b>Fasi di processo</b>	<b>Processo di individuazione e validazione delle competenze</b> <i>acquisite in contesti formali, non formali e informali</i>	<b>Procedura di certificazione delle competenze</b> <i>a seguito del processo di individuazione e validazione</i>	<b>Procedura di certificazione delle competenze</b> <i>acquisite a seguito di un percorso di apprendimento in contesto formale</i>
<b>Identificazione</b>	Individuazione delle competenze, ricostruzione dell'esperienza, ed elaborazione di un «Documento di trasparenza» e delle evidenze a supporto e comprova dell'acquisizione delle competenze. <i>(valore di parte prima)</i>	Ammissione alla procedura di certificazione tramite «Documento di validazione»	Ammissione alla procedura di certificazione tramite formalizzazione del raggiungimento degli esiti di apprendimento
<b>Valutazione</b>	Esame tecnico del «Documento di trasparenza» ed eventuale valutazione diretta intesa quale prova di valutazione in presenza del candidato, attraverso audizione, colloquio tecnico o prova prestazionale.	Valutazione diretta e sommativa realizzata con colloqui tecnici ovvero prove prestazionali strutturate  Presenza di Commissione o di un organismo collegiale che assicuri il rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e oggettività del processo	Valutazione diretta e sommativa realizzata con colloqui tecnici ovvero prove prestazionali strutturate  Presenza di Commissione o di un organismo collegiale che assicuri il rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e oggettività del processo
<b>Attestazione</b>	Stesura e rilascio del «Documento di validazione» <i>(valore almeno di parte seconda)</i>	Stesura e rilascio del «Certificato» <i>(valore di parte terza)</i>	Stesura e rilascio del «Certificato» <i>(valore di parte terza)</i>

*Tabella 1 - Elementi minimi e caratterizzanti le fasi di processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione delle competenze, in coerenza con il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.*

2. La tabella 2 contiene i requisiti tecnici minimi del processo di individuazione e validazione con riferimento anche alla procedura di certificazione ove il servizio sia unico e integrato.

Fasi di processo	Requisiti tecnici minimi
<p><b>Accesso al servizio, accoglienza,</b>  <i>in coerenza con l'art. 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13</i></p>	<p>Questa fase è finalizzata alla informazione e accoglienza del candidato, alla verifica dei requisiti di accesso al servizio e alla identificazione di un effettivo fabbisogno del servizio.</p> <p>Questa fase può essere curata da chi opera presso le strutture accreditate o autorizzate al servizio con modalità in presenza (ad esempio a sportello, attraverso sessioni informative di gruppo o individuali) o a distanza (ad esempio attraverso piattaforma web).</p> <p>La fase si conclude con l'accettazione della domanda di accesso al servizio e la definizione di un "patto di servizio" oppure con il rifiuto della stessa e l'eventuale orientamento ad altro servizio.</p>
<p><b>Identificazione</b></p>	<p>La fase è a cura di personale addetto alla <b>Funzione di accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze</b> provvisto dei requisiti di cui all'allegato 8 che applica le opportune metodologie finalizzate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ricostruire le esperienze;</li> <li>• pre-codificare le competenze con riferimento alle qualificazioni di interesse per la validazione;</li> <li>• supportare la composizione di un «Documento di trasparenza» e delle evidenze a supporto e comprova dell'acquisizione delle competenze;</li> <li>• consigliare l'interruzione del servizio nel caso non se ne rilevino le condizioni minime di successo;</li> <li>• fornire ogni elemento informativo utile alle fasi successive, ivi incluse eventuali indicazioni per le prassi valutative.</li> </ul> <p>Le predette operazioni avvengono tramite uno o più colloqui individuali.</p> <p>Le informazioni raccolte nella fase sono rese tracciabili nell'ambito di un sistema informativo o documentale predisposto dalla regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano al massimo grado di interoperabilità possibile con le basi dati già esistenti e normate (quali ad esempio Sistemi lavoro o base dati del Libretto Formativo del cittadino).</p>
<p><b>Valutazione</b></p>	<p>La fase di valutazione segue quella di identificazione ma è tecnicamente indipendente da essa.</p> <p>In accordo alle modalità organizzative dei servizi rimesse alla disciplina regionale, la valutazione nell'ambito del processo di individuazione e validazione può compiersi come fase propria del servizio oppure prevedere un innesto diretto alla procedura di certificazione con prassi valutative a ciò appropriate, nel rispetto dei principi di oggettività, collegialità, indipendenza e terzietà</p> <p><u>Processo di validazione</u></p> <p>La fase è a cura di personale addetto alla <b>Funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative</b>, che opera in qualità di referente e responsabile del processo di valutazione. L'accertamento prevede, al minimo, l'esame tecnico del «Documento di trasparenza» e, in accordo alle modalità organizzative dei servizi rimesse alla disciplina regionale, può prevedere anche una valutazione diretta attraverso standard valutativi predefiniti. L'opportunità e il grado di approfondimento della valutazione diretta condotta in questa fase è bilanciata in funzione della quantità e qualità della documentazione presente nel «Documento di trasparenza» tramite l'applicazione di criteri di valore e pertinenza della documentazione. Per "valore" si intende prioritariamente la distinzione tra documenti di prima, seconda e terza parte in analogia con le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto. La "pertinenza" invece attiene alla coerenza delle evidenze rispetto ai contenuti delle qualificazioni di interesse per la validazione</p> <p>Nel caso di valutazione diretta si prevede sempre la presenza di personale addetto alla <b>Funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale</b> che opera in qualità di referente e responsabile di contenuto in modo coordinato al responsabile del processo di valutazione.</p> <p>Entrambi i ruoli indicati in questa fase devono essere provvisti dei requisiti di cui all'allegato 8.</p> <p><u>Innesto alla procedura di certificazione</u></p> <p>In coerenza con la tabella. 1, si prevedono i seguenti elementi minimi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Valutazione diretta e sommativa realizzata con colloqui tecnici ovvero prove prestazionali strutturati;</li> <li>2. Presenza di Commissione o di un organismo collegiale che assicuri il rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e oggettività del processo.</li> </ol>
<p><b>Attestazione</b></p>	<p><u>Per la validazione</u></p> <p>Fase a cura della struttura accreditata o autorizzata al servizio che rilascia il «Documento di validazione» con valore di parte seconda.</p> <p><u>Per la certificazione</u></p> <p>Fase a cura della struttura accreditata o autorizzata al servizio, attraverso la quale la regione o provincia autonome di Trento o Bolzano rilascia un «Certificato» con valore di parte terza.</p>

Tabella 2 – Requisiti tecnici minimi del processo di individuazione e validazione dell'apprendimento non formale e informale e collegamento alla procedura di certificazione delle competenze.

3. Al fine di garantire l'affidabilità del sistema, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano, nell'ambito del loro quadro regolamentare, l'effettuazione di adeguati controlli a tutela e garanzia dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze. Tali controlli sono realizzati sulla scorta di un primo set di indicatori di conformità dei sistemi agli standard minimi di processo di cui alla seguente tabella 3.

Fasi di processo	Descrizione	Primo set di indicatori di conformità
<b>Accesso al servizio, accoglienza,</b> <i>in coerenza con l'art. 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13</i>	Funzione in coerenza con l'articolo 5, comma 1, lettera b) decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13: <i>adozione di misure personalizzate di informazione e orientamento in favore dei destinatari dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.</i>	Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano adottano come requisito vincolante per ogni ente titolato all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze il rispetto dei seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- la presenza di personale addetto e strumentazione adeguata alle funzioni di informazione a favore dei destinatari;</li> <li>- la presenza di procedure trasparenti per le condizioni e i requisiti di accessibilità al servizio (rispettosi dei principi di pari opportunità, accesso agli atti amministrativi e tutela dei dati personali);</li> <li>- indicazioni metodologiche per assicurare un corretto filtro in accesso al servizio.</li> </ul>
<b>Identificazione</b>	Fase di identificazione in coerenza con l'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13: <i>fase finalizzata a individuare e mettere in trasparenza le competenze della persona riconducibili a una o più qualificazioni; in caso di apprendimenti non formali e informali questa fase implica un supporto alla persona nell'analisi e documentazione dell'esperienza di apprendimento e nel correlarne gli esiti a una o più qualificazioni</i>	Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano adottano come requisito vincolante per ogni ente titolato all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze il rispetto dei seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- la disponibilità di personale idoneo alla <i>Funzione di accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze</i>, in coerenza con la tabella 2 e con i requisiti di cui all'allegato 8;</li> <li>- spazi segnalati, dedicati e conformi allo svolgimento di colloqui;</li> <li>- indicazioni metodologiche per la composizione del «Documento di trasparenza»;</li> <li>- indicazioni metodologiche per l'analisi della documentazione contenuta nel «Documento di trasparenza» e per la correlazione delle evidenze alle qualificazioni;</li> <li>- procedure per assicurare il tracciamento dei dati degli utenti e degli esiti della fase.</li> </ul>
<b>Valutazione</b>	Fase di identificazione in coerenza con l'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13: <i>fase finalizzata all'accertamento del possesso delle competenze riconducibili a una o più qualificazioni; nel caso di apprendimenti non formali e informali questa fase implica l'adozione di specifiche metodologie valutative e di riscontri e prove idonei a comprovare le competenze effettivamente possedute;</i>	Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano adottano come requisito vincolante per ogni ente titolato all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze il rispetto dei seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- la disponibilità di personale idoneo alle funzioni previste nella fase di valutazione dal presente allegato, in coerenza con la tabella 2 e con i requisiti di cui all'allegato 8;</li> <li>- indicazioni metodologiche per l'accertamento del possesso delle competenze riconducibili a una o più qualificazioni, tramite le previste metodologie valutative (esame tecnico del «Documento di trasparenza», valutazione diretta);</li> <li>- la possibilità di allestire e coordinare Commissioni o organismi collegiali in ordine alle prove per la procedura di certificazione;</li> <li>- spazi segnalati, dedicati e conformi per lo svolgimento delle valutazioni;</li> <li>- procedure per assicurare il tracciamento degli esiti delle prassi di valutazione.</li> </ul>
<b>Attestazione</b>	Fase di identificazione in coerenza con l'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13: <i>fase finalizzata al rilascio di documenti di validazione o certificati, standardizzati ai sensi del presente decreto, che documentano le competenze individuate e validate o certificate riconducibili a una o più qualificazioni;</i>	Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano adottano come requisito vincolante per ogni ente titolato all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze il rispetto dei seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- la predisposizione dei documenti di validazione e certificati in coerenza con gli standard del decreto legislativo 13/2013</li> <li>- procedure per assicurare la tracciabilità degli attestati rilasciati sul sistema informativo interoperativo.</li> </ul>

Tabella 3 – Primo set di indicatori di conformità dei sistemi agli standard minimi di processo

4. Nell'organizzazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il rispetto dei principi di collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza secondo le accezioni operative di cui alla tabella 4

<b>Principio</b>	<b>Accezione operativa</b>
<b>Collegialità</b>	Caratteristica di un atto decisionale in cui concorrono paritariamente più soggetti le cui valutazioni si fondono per dar vita ad un'unica manifestazione finale di giudizio e di volontà. La collegialità non è necessariamente associata ad un profilo statico di contestualità spazio-temporale ed è configurabile anche secondo un profilo dinamico, coadiuvato dall'utilizzo di strumenti telematici o di scambi documentali in grado di garantire la partecipazione a tutti i componenti, sia pure in luoghi e momenti non coincidenti.
<b>Oggettività</b>	Criterio di giudizio che si esplica nel predeterminare criteri di misurazione e di operatività condivisi, che consentano di accertare i dati della realtà mediante una metodologia trasparente e rigorosa, finalizzata ad esperire le valutazioni che si debbono compiere eliminando o in ogni caso attenuando il più possibile, qualsiasi contaminazione soggettiva del giudizio.
<b>Terzietà</b>	Condizione soggettiva, oggettiva e funzionale di equidistanza da parte di colui che esprime una valutazione o un giudizio su terzi soggetti e sui loro interessi di parte. La terzietà, in sede di valutazione, è assicurata attraverso la presenza di soggetti, in proporzione almeno paritetica, terzi rispetto a coloro che hanno concorso alla formazione, promozione, sviluppo, ricostruzione o documentazione delle competenze.
<b>Indipendenza</b>	Condizione soggettiva, oggettiva e funzionale di libertà di giudizio per chi deve esprimere una valutazione, di agire esclusivamente secondo la propria volontà, in piena autonomia e imparzialità rispetto a ogni forma di condizionamento o pregiudizio.

*Tabella 4 – Accezioni operative dei principi di collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza*

5. Fatta salva la coerenza con le disposizioni di cui all'articolato del decreto, i contenuti del presente allegato sono suscettibili di manutenzione nell'ambito delle procedure di manutenzione straordinaria previste in allegato 4.

6. La pubblicazione delle versioni di aggiornamento avviene secondo codifica numerica corrispondente all'anno di aggiornamento del presente allegato secondo lo schema riprodotto in tabella 2 dell'allegato 4.



**ALLEGATO 6**

**Modello esemplificativo per l'attestazione in esito al processo di individuazione e validazione**

*Versione 2014*

**(loghi dell'ente pubblico titolare e della Repubblica Italiana)**

**DOCUMENTO DI VALIDAZIONE**

**ELEMENTI MINIMI**

*(dati dell'ente pubblico titolare e dell'ente pubblico titolato)*

**L'ENTE TITOLATO<sup>4</sup>:**

.....

**AI SENSI DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA REGIONE LAZIO:**

.....

*(riferimenti normativi dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e dell'accreditamento)*

**ATTESTA CHE:**

*(dati anagrafici del destinatario)*

Nome e Cognome

.....

Data di nascita:

.....

Comune (o Stato estero) di nascita:

.....

Provincia:

.....

---

4 Ai sensi del decreto legislativo 13/2013 «ente titolato»: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui alla lettera f).

(competenze acquisite)

**HA CONSEGUITO LA VALIDAZIONE DELLE SEGUENTI COMPETENZE:**

Repertorio e Qualificazione regionale di riferimento <sup>5</sup> e relativo livello EQF (laddove applicabile)	Competenze validate	Codici del Quadro di Riferimento Nazionale ai fini del riconoscimento a livello nazionale

(dati relativi alle modalità di apprendimento e di valutazione)

**LE COMPETENZE SONO STATE ACQUISITE ATTRAVERSO LE SEGUENTI ESPERIENZE DI APPREDIMENTO**

.....

**E ACCERTATE TRAMITE LE SEGUENTI MODALITA' DI VALUTAZIONE:**

.....

**NOTE INTEGRATIVE:**

.....

**SEDE:**

.....

**DATA:**

.....

**FIRMA** (del legale rappresentante dell'ente titolato o del responsabile individuato dalla specifica normativa della regione):

.....

**NUMERO** (numero progressivo dell'attestato a cura della regione):

.....

Fatta salva la coerenza con le disposizioni di cui all'articolo del decreto, i contenuti del presente allegato sono suscettibili di manutenzione nell'ambito delle procedure di manutenzione straordinaria previste in allegato 4.
La pubblicazione delle versioni di aggiornamento avviene secondo codifica numerica corrispondente all'anno di aggiornamento del presente allegato secondo lo schema riprodotto in tabella 2 dell'allegato 4.

<sup>5</sup> Inserire il titolo della Qualificazione entro cui è contenuta la competenza attestata nella colonna 2).

**ALLEGATO 7**

**Modello esemplificativo per l'attestazione in esito alla procedura di certificazione delle competenze**

*Versione 2014*

**(loghi dell'ente pubblico titolare e della Repubblica Italiana)**

**CERTIFICATO**

**ELEMENTI MINIMI**

*(dati dell'ente pubblico titolare e dell'ente pubblico titolato)*

**LA REGIONE LAZIO:**

**TRAMITE L'ENTE TITOLATO<sup>1</sup>:**

**AI SENSI DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA REGIONE LAZIO:**

*(riferimenti normativi dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e dell'accreditamento)*

**ATTESTA CHE:**

*(dati anagrafici del destinatario)*

Nome e Cognome

Data di nascita:

Comune (o Stato estero) di nascita:

Provincia:

<sup>1</sup>Ai sensi del decreto legislativo 13/2013 «ente titolato»: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui alla lettera f).

(competenze acquisite)

**HA CONSEGUITO LA CERTIFICAZIONE DELLE SEGUENTI COMPETENZE:**

Repertorio e Qualificazione regionale di riferimento <sup>2</sup> e relativo livello EQF	Competenze certificate	Codici del Quadro di Riferimento Nazionale ai fini del riconoscimento a livello nazionale

(dati relativi alle modalità di apprendimento e di valutazione)

**LE COMPETENZE SONO STATE ACQUISITE ATTRAVERSO LE SEGUENTI ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO**

.....

**E ACCERTATE TRAMITE LE SEGUENTI MODALITA' DI VALUTAZIONE:**

.....

**NOTE INTEGRATIVE:**

.....

**SEDE:**

.....

**DATA:**

.....

**FIRMA** (del presidente di commissione o del responsabile dell'organismo collegiale individuato dalle specifiche normative della regione):

.....

**NUMERO** (numero progressivo dell'attestato a cura della regione):

.....

Fatta salva la coerenza con le disposizioni di cui all'articolo del decreto, i contenuti del presente allegato sono suscettibili di manutenzione nell'ambito delle procedure di manutenzione straordinaria previste in allegato 4.

La pubblicazione delle versioni di aggiornamento avviene secondo codifica numerica corrispondente all'anno di aggiornamento del presente allegato secondo lo schema riprodotto in tabella 2 dell'allegato 4.

<sup>2</sup> Inserire il titolo della Qualificazione entro cui è contenuta la competenza attestata nella colonna 2).

## ALLEGATO 8

### **Funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze**

*Versione 2014*

1. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 7 del decreto e dall'allegato 6, i requisiti tecnici di processo dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze prevedono tre funzioni codificate a presidio delle diverse fasi del processo.

2. Il presente allegato definisce, nelle successive tabelle, le caratteristiche minime per queste tre funzioni codificate, fermo restando che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano potranno in ogni caso declinarle e precisarle ulteriormente nell'esercizio delle proprie competenze legislative e organizzative.

3. Ciascuna regione e la provincia autonoma di Trento e Bolzano assicura una funzione diretta di garanzia sui criteri e le modalità di reclutamento del personale adibito al presidio di tali funzioni e provvede alla verifica dei requisiti professionali nel rispetto dei principi di collegialità, terzietà, oggettività e indipendenza.

#### **1) Funzione di accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze**

In coerenza con gli standard di processo, tale funzione è a presidio della fase di identificazione del processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione delle competenze.

La funzione presidia l'applicazione delle opportune metodologie finalizzate a:

- ricostruire le esperienze;
- pre-codificare le competenze con riferimento alle qualificazioni di interesse per la validazione;
- supportare la composizione del «Documento di trasparenza» di cui all'articolo 6 comma 1 del decreto;
- consigliare l'interruzione del servizio nel caso non se ne rilevino le condizioni minime di successo;
- fornire ogni elemento informativo utile alle fasi successive, ivi incluse eventuali indicazioni per le prassi valutative.

A tal fine sono individuate le seguenti attività essenziali:

1. supporto alla predisposizione della domanda per accedere al servizio d'individuazione, validazione, certificazione delle competenze;
2. predisposizione del patto di servizio e/o della documentazione necessaria per l'avvio del procedimento;
3. gestione delle informazioni inerenti la procedura nei sistemi informativi o documentali previsti;
4. pianificazione dei successivi incontri necessari al lavoro di individuazione delle competenze candidate alla validazione;
5. conduzione dei colloqui individuali o di gruppo finalizzati alla ricostruzione delle esperienze e alla messa in trasparenza degli apprendimenti formali, non formali e informali;
6. identificazione e formalizzazione delle competenze individuate con riferimento alle qualificazioni e ai repertori di pertinenza;
7. supporto alla composizione del «Documento di trasparenza» completo delle evidenze anche attraverso l'applicazione di criteri di accettabilità e pertinenza delle stesse;
8. redazione finale del «Documento di trasparenza» e invio dell'utente alle successive fasi della procedura o ad altro servizio;

**Le attività relative a questa funzione prevedono un livello di professionalità corrispondente almeno ad un quarto livello EQF.**

*Tabella 1 - Funzione di accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze*

## **2) Funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative**

In coerenza con gli standard di processo, tale funzione è a presidio e garanzia, in termini di responsabilità, della fase di valutazione del processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione delle competenze.

La funzione cura l'accertamento che prevede, al minimo, l'esame tecnico «*Documento di trasparenza*»; ciascuna regione e le provincia autonoma di Trento e Bolzano, nell'ambito della propria regolamentazione, può prevedere anche una eventuale valutazione diretta, intesa quale prova di valutazione in presenza del candidato attraverso audizione, colloquio tecnico o prova prestazionale, in ogni caso, attraverso standard valutativi predefiniti. L'opportunità e il grado di approfondimento della eventuale valutazione è determinata in modo che sia bilanciata in funzione della quantità e qualità della documentazione presente nel «*Documento di trasparenza*» tramite l'applicazione di criteri di valore e pertinenza della documentazione.

A tal fine sono individuate le seguenti attività essenziali:

1. verifica e valutazione della documentazione relativa agli utenti in ingresso al processo valutativo, ivi incluse le evidenze documentali prodotte con il «Documento di trasparenza»;
2. pianificazione del processo di valutazione delle competenze, tenendo conto delle caratteristiche degli utenti, del contesto di esercizio e degli standard di riferimento;
3. pianificazione della procedura operativa di valutazione nel rispetto dei criteri di collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza previsti in conformità alla regolamentazione regionale nonché l'equità delle condizioni e la privacy degli utenti;
4. definizione, ove necessario, degli indicatori oggetto di osservazione e degli standard minimi di prestazione a partire dallo standard professionale di riferimento;
5. progettazione di dettaglio delle procedure di prova di verifica e definizione dei relativi criteri di valutazione;
6. realizzazione delle procedure e delle prove di verifica in coerenza con la pianificazione progettuale e in conformità con le regole di riferimento del proprio sistema di validazione e certificazione;
7. cura della tracciabilità dell'intero processo attraverso la reportistica e i sistemi informativi o documentali predisposti.

**Le attività relative a questa funzione prevedono un livello di professionalità corrispondente almeno ad un quinto livello EQF.**

*Tabella 2 - Funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative per la validazione e certificazione delle competenze*

## **3) Funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale**

In coerenza con gli standard di processo, tale funzione interviene, in modo opzionale, nella fase di Valutazione del processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione e obbligatoriamente nel caso di valutazione diretta dove costituisce presidio e garanzia, in termini di responsabilità, del contenuto della valutazione.

A tal fine sono individuate le seguenti attività essenziali:

1. valutazione della qualità tecnica della documentazione in ingresso al processo valutativo ivi incluse le evidenze documentali prodotte;
2. analisi e declinazione delle attività e delle performance attese con riferimento agli standard professionali delle qualificazioni e ai repertori di pertinenza;
3. preparazione e conduzione di colloqui tecnici;
4. Realizzazione di prove in situazione predisponendo setting adeguati nel rispetto degli standard professionali previsti;
5. formulazione delle valutazioni tecniche richieste nella procedura in conformità con la documentazione prevista nel procedimento;
6. partecipazione alla procedura di valutazione in conformità alla regolamentazione regionale e secondo i criteri di collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza previsti.

**Ha un livello di professionalità EQF variabile in funzione dei contenuti curricolari e professionali oggetto di valutazione e, come requisito di accesso al ruolo, possiede almeno cinque anni di esperienza, pertinente ai contenuti della valutazione ed esercitata anche non continuativamente negli ultimi dieci.**

*Tabella 3 - Funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale per la validazione e certificazione delle competenze*

4. Fatta salva la coerenza con le disposizioni di cui all'articolato del decreto, i contenuti del presente allegato sono suscettibili di manutenzione nell'ambito delle procedure di manutenzione straordinaria previste in allegato 4.

5. La pubblicazione delle versioni di aggiornamento avviene secondo codifica numerica corrispondente all'anno di aggiornamento del presente allegato secondo lo schema riprodotto in tabella 2 dell'allegato 4.